Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Martedì, 2 dicembre** — **Numero 284**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 2013 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con quelli dell'interno, del tesoro, delle finanze, degli affari esteri, dei trasporti e delle colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituito l'Istituto italiano per il commercio internazionale con le finalità e secondo le norme stabilite nello statuto annesso al presente decreto.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio dell'Istituto, potranno essere completate e modificate le norme, tenendo conto dei risultati della loro attuazione; e potranno essere trasformati, coordinati ed assorbiti nell'Istituto altri enti ed organismi a funzioni analoghe dipendenti e sussidiati dallo Stato.

Art. 2.

L'Istituto ha gestione pienamente autonoma, salvo le funzioni di vigilanza che spettano, a termini dello statuto, al Ministero d'industria, commercio e lavoro.

Al Ministero predetto, di concerto con gli altri Ministeri competenti, sono riservate:

1° la preparazione e la trattazione degli accordi doganali od economici, ed in genere le relazioni commerciali del nostro con gli altri Stati;

2° la tutela, sorveglianza e protezione delle attività commerciali degli italiani all'estero;

3° ogni altro compito proprio dello Stato quale rappresentante degli interessi generali.

L'Istituto dovrà fornire al Ministero tutte le informazioni e gli elementi che possono occorrergli per lo svolgimento della sua politica economica.

Art. 3.

Alle spese per il funzionamento dell'Istituto sarà provveduto:

1° con il concorso dello Stato, nell'annua somma di un milione che sarà ogni esercizio stanziata nel bilancio del Ministero dell'industria, commercio e lavoro e verrà corrisposta all'Istituto in rate trimestrali anticipate;

2° con il contributo annuo di tre milioni da ripartirsi per contingenti regionali e con criteri di progressività fra i commercianti industriali ed agricoltori interessati al commercio estero, secondo norme da stabilire con Reale decreto, sentito il Consiglio dell'Istituto. Finchè tali norme non siano approvate, il contributo sarà riscosso per una somma complessiva corrispondente alle esigenze dell'Istituto e in ogni modo non superiore a lire tre milioni nella forma di centesimi addizionali all'imposta di ricchezza mobile di natura commerciale ed industriale, a carico di coloro che siano inscritti nei ruoli delle Camere di commercio, esclusi i redditi inferiori a L. 10.000. Le Camere di commercio riscuoteranno tali centesimi addizionali nelle forme e con i privilegi fiscali;

3° con la percezione dei diritti che l'Istituto è autorizzato ad imporre per la prestazione di speciali servizi ai privati interessati;

4° con le offerte volontarie e gli altri mezzi previsti dalle leggi.

Per l'impianto e l'organizzazione dell'Istituto è stanziata nel bilancio del Ministero d'industria, commercio e lavoro, per l'esercizio 1919-920, la somma di un milione.

Art. 4.

Con decreto Reale, su proposta del ministro d'industria, commercio e lavoro e del ministro degli affari esteri:

1° saranno soppressi, semplificati e modificati in relazione alla creazione del nuovo Istituto, gli uffici ed organi che presso i Ministeri stessi si occupano attualmente di funzioni delegate all'Istituto;

2° saranno determinate le attribuzioni dei delegati che il Ministero d'industria, commercio e lavoro potrà inviare presso le nostre rappresentanze diplomatiche all'estero per le relazioni commerciali con gli altri Stati ed in genere per i compiti riservati all'azione del Governo;

3° saranno coordinate le attribuzioni dei delegati stessi con quelle dell'Istituto italiano per il commercio internazionale, e verranno loro demandate funzioni ispettive e di controllo sulle Camere di commercio italiane all'estero e sugli altri enti commerciali dipendenti o comunque sussidiati;

4° sarà provveduto alle norme per il reclutamento, il trattamento economico e la posizione giuridica dei delegati di fronte al Ministero d'industria, commercio e lavoro da cui dipendono e alle rappresentanze diplomatiche presso cui adempiono le loro mansioni.

A tali fini saranno apportate le necessarie modificazioni ai Reali decreti 21 dicembre 1905, n. 658, 29 novembre 1911, n. 1880, ed ai decreti Luogotenenziali 16 settembre 1915, n. 1480, 18 agosto 1919, n. 1280 concernenti il servizio dei delegati commerciali all'estero.

Art. 5.

Gli agenti che l'Istituto manderà all'estero dovranno tenersi a contatto con le nostre autorità diplomatiche e consolari e fornire loro gli elementi di cui sieno in possesso e che possono giovare alla tutela degli interessi del paese.

A loro volta le autorità diplomatiche o consolari presteranno tutto il loro appoggio agli agenti dell'Istituto nell'esplicazione del loro mandato.

Qualora ne sia il caso, il ministro d'industria, commercio e lavoro potrà richiedere a quello degli esteri che gli agenti dell'Istituto siano accreditati presso i Governi centrali e le autorità locali degli Stati in cui devono svolgere la loro opera.

Art. 6.

Con decreti Reali, su proposta del ministro del tesoro e del ministro dell'industria, commercio e lavoro, sarà provveduto a stanziare le somme di cui al n. 1 dell'art. 3 del presente decreto; ed a modificare gli attuali stanziamenti del Ministero d'industria, commercio e lavoro, in relazione al passaggio di servizi e di attribuzioni dal Ministero stesso all'Istituto italiano per il commercio internazionale.

Art. 7.

Finchè non siasi addivenuto alla regolare costituzione del Consiglio e del Comitato direttivo dell'Istituto potrà il Ministero d'industria, commercio e lavoro nominare un commissario generale per la prima organizzazione e per l'avviamento dell'Istituto, conferendogli i poteri assegnati al Consiglio e al Comitato direttivo dallo statuto allegato al presente decreto, nonchè quei poteri straordinari che sono necessari per il raggiungimento dello scopo.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS — SCHANZER — TEDESCO — ROSSI — DE VITO — TITTONI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

STATUTO
dell'Istituto italiano per il commercio internazionale.

Art. 1.

L'Istituto italiano per il commercio internazionale ha sede in Roma.

Potranno costituirsi mediante deliberazioni del Consiglio dell'Istituto sezioni, succursali, rappresentanze, sotto qualsiasi forma, anche in altre città del Regno.

Art. 2.

Scopo dell'Istituto è:

a) provvedere a tutte quelle osservazioni, studi e forme di azione, e fornire agli interessati tutte quelle informazioni sul commercio estero che possono servire allo sviluppo delle industrie, dell'agricoltura e del commercio italiano;

b) promuovere ed eventualmente attuare le iniziative che possono presentarsi opportune in Italia e all'estero per intensificare i reciproci scambi e per agevolare l'incremento della produzione nazionale;

c) fornire al Governo gli elementi utili e sottoporre i provvedimenti di politica economica più adatti per gli scopi suddetti;

d) coordinare e assorbire l'azione svolta con analoghe finalità da altri enti governativi o sussidiati dal Governo;

e) adempiere ogni altro compito stabilito dalle leggi e dai decreti.

Art. 3.

Per raggiungere i suoi scopi l'Istituto organizzerà un servizio sistematico di osservazioni a fine di seguire e studiare le condizioni e tendenze dei mercati esteri, lo sviluppo economico del paese e l'andamento degli scambi internazionali.

Organizzerà pure lo studio dei prezzi del mercato e dei costi di produzione in relazione al commercio estero.

Potrà, dove occorra, condurre ricerche ed inchieste speciali e raccogliere in altri opportuni modi tutte le notizie necessarie per lo adempimento della sua missione.

Art. 4.

In base agli elementi raccolti l'Istituto diffonderà sollecitamente le notizie di carattere pubblico mediante la stampa o con quei mezzi di divulgazione che saranno ritenuti più idonei allo scopo.

Le notizie di carattere riservato saranno comunicate agli interessati ammessi a godere di questo servizio.

Le notizie che interessano una ristretta cerchia di persone verranno a questa direttamente comunicate.

In ogni caso le più importanti informazioni dell'estero saranno senza indugio comunicate al Ministero d'industria, commercio e lavoro.

Art. 5.

Potrà l'Istituto, per far conoscere e diffondere i prodotti nazionali all'estero e per favorire l'acquisto di materie prime e merci estere che giovino all'economia nazionale, rilevare le agenzie sussidiate dal Ministero d'industria, commercio e lavoro, promuoverne e sussidiarne altre, aprire appositi uffici e provvedere in ogni altro modo opportuno.

Mediante accordi col Ministero d'industria, commercio e lavoro per concorsi straordinari nella relativa spesa, l'Istituto promuoverà, nelle condizioni di legge e di tempo più convenienti, esposizioni, mostre, fiere campionarie, ecc.

Dove se ne presenti la possibilità, l'Istituto prenderà l'iniziativa di costituire e sussidiare con i suoi fondi ordinari Camere di commercio italiane all'estero e promuoverà ed aiuterà altri organismi, gruppi o forme di azione fra i nostri connazionali all'estero, specialmente per il consumo e la propaganda dei prodotti italiani.

Potrà infine l'Istituto promuovere, appoggiare e partecipare ad accordi ed intese, o costituire organizzazioni fra commercianti, industriali ed agricoltori, sia all'Italia, sia al di fuori, per formare e sviluppare correnti di espansione commerciale all'estero e migliorare con gli scambi internazionali la produzione italiana.

Art. 6

L'Istituto svolgerà la sua azione principalmente mediante agenti commerciali residenti in quelle località estere che saranno opportunamente designate.

Dell'invio degli agenti sarà data notizia a mezzo del Ministero alle autorità consolari e diplomatiche italiane del luogo, con le quali gli agenti dovranno tenersi a contatto nell'ambito e per l'esplicazione delle loro mansioni.

Spetta al Consiglio dell'Istituto, ove ne sia il caso, promuovere dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro la richiesta a quello degli affari esteri perchè gli agenti siano accreditati anche direttamente presso i Governi centrali e le autorità locali dei paesi ove sono destinati.

Art. 7.

L'Istituto potrà mandare all'estero missioni speciali ed affidare incarichi temporanei o per materie particolari, oltrechè a propri funzionari, anche ad estranei competenti in tali materie.

Potranno pure essere nominati corrispondenti dell'Istituto in quelle località ove ciò si ravvisi opportuno.

Art. 8.

Le attribuzioni degli agenti stabili, degli incaricati temporanei e speciali e dei corrispondenti, saranno determinate dal Consiglio dell'Istituto.

Non potrà dall'Istituto essere assunto personale se non a termine, con garanzie, ove occorra, di un'assicurazione a carico dell'Istituto e con le modalità e condizioni stabilite in via generale, o con speciali deroghe, caso per caso, dal Consiglio dell'Istituto.

Potranno essere ammessi a prestare temporaneamente servizio presso l'Istituto, in qualità di aggregati volontari, secondo le norme da stabilirsi dal Consiglio, giovani che intendano dedicarsi ai traffici ed agli studi economici, forniti di opportuni titoli di studio o di pratica.

Art. 9.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio composto di:

a) tre commercianti designati dal Consiglio superiore del commercio;

b) tre industriali designati dal Consiglio superiore dell'industria;

c) tre agricoltori designati dal Consiglio superiore dell'agricoltura;

d) tre direttori o amministratori di banche ed Istituti di credito designati dal Consiglio superiore del credito;

e) tre armatori designati dal Consiglio superiore della marina mercantile;

f) tre esperti in materia di trasporti designati dal Consiglio superiore del traffico;

g) sei competenti in discipline economiche ed amministrative designati dal ministro d'industria, commercio e lavoro.

Tutti i Consigli superiori predetti possono scegliere i membri di loro designazione anche fuori del proprio seno.

Ogni eletto dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Fanno inoltre parte del Consiglio dell'Istituto i direttori generali, o loro delegati, del commercio, dell'industria e del credito nel Ministero d'industria, commercio e lavoro; dell'agricoltura nel Ministero dell'agricoltura; degli affari commerciali nel Ministero degli affari esteri; degli affari economici nel Ministero delle colonie; delle dogane nel Ministero delle finanze, e dei trasporti marittimi nel Ministero dei trasporti.

Art. 10.

Il Consiglio ha i più ampi poteri per il raggiungimento degli scopi dell'Istituto ed è chiamato a deliberare sulle forme di azione che l'Istituto deve assumere e sulle direttive che deve seguire nell'esplicazione delle proprie funzioni.

Il Consiglio ha facoltà di stabilire i regolamenti necessari sia per il funzionamento degli speciali servizi che siano istituiti, sia per ogni altra materia attinente alla esplicazione delle funzioni dell'Istituto.

Spetta al Consiglio di deliberare entro il 30 ottobre di ogni anno il bilancio preventivo per l'anno successivo ed entro il 31 marzo il bilancio consuntivo per l'esercizio decorso.

I bilanci saranno immediatamente comunicati al Ministero d'industria, commercio e lavoro per la sua approvazione.

Il Consiglio nomina, con l'approvazione del Ministero d'industria, commercio e lavoro, il direttore generale dell'Istituto e ne determina le mansioni, delibera sull'istituzione di agenzie all'estero ed in genere sull'ordinamento interno dell'Istituto.

Può pure costituire, per ogni Stato in cui l'Istituto esercita la sua azione, Comitati consultivi la cui composizione ed il cui funzionamento saranno determinati dal regolamento.

Art. 11.

Il Consiglio si raduna in via ordinaria almeno una volta ogni semestre ed in via straordinaria quando il Comitato direttivo lo deliberi e ne sia fatta richiesta da un terzo dei consiglieri, con domanda diretta alla presidenza, contenente l'indicazione delle materie da discutere.

Il Consiglio delibera validamente quando alla seduta sia presente la metà più uno dei suoi membri e le decisioni raccolgano la maggioranza assoluta dei presenti. L'avviso di convocazione con ordine del giorno per il Consiglio deve essere spedito con lettera raccomandata almeno sette giorni prima della data fissata della seduta.

Art. 12.

Nella prima seduta ordinaria di ogni anno il Consiglio dell'Istituto nomina un presidente, un vice-presidente ed un Comitato direttivo composto di tre membri, oltre al presidente ed al vice-presidente predetti.

Il Comitato direttivo cura la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio e provvede alla esplicazione dell'azione dell'Istituto nei limiti e secondo le direttive seguite dal Consiglio stesso, alla nomina e revoca dei funzionari ed impiegati dell'Istituto ed all'amministrazione in genere dell'Istituto.

Esso può, sotto la sua responsabilità, delegare al direttore generale i suoi poteri per una o più determinate mansioni.

Art. 13.

Il presidente presiede e convoca anche le sedute del Consiglio e del Comitato direttivo.

Egli rappresenta l'Istituto nei rapporti interni ed esterni ed anche in giudizio. In sua assenza o impedimento fa le sue veci il vicepresidente.

Art. 14.

Il Comitato direttivo cura la riscossione delle rate trimestrali del concorso dello Stato nella somma annua di un milione di lire, nonchè i concorsi ed oblazioni volontarie che siano da altri fatte all'Istituto.

Spetta al Consiglio proporre il piano e le modalità del contributo da imporsi secondo i criteri stabiliti dalla legge alle classi più direttamente interessate all'Istituto. Finchè tali norme non siano approvate il Consiglio proporrà ogni anno al Ministero di industria, commercio e lavoro quanti centesimi addizionali devono essere applicati all'imposta di ricchezza mobile di natura industriale e commerciale in relazione alle esigenze dell'Istituto e prenderà gli accordi del caso per le riscossioni ed i versamenti relativi.

Potrà l'Istituto, per la prestazione ai privati interessati di servizi speciali e diversi da quelli che è tenuto a prestare gratuitamente, percepire diritti e compensi secondo le norme che saranno determinate con apposito regolamento da approvarsi dal Ministero d'industria, commercio e lavoro.

Art. 15.

Un sindaco designato ogni anno dal Ministero d'industria, commercio e lavoro ed un altro nominato pure annualmente dal Consiglio dell'Istituto parteciperanno ai lavori del Consiglio e del Comitato direttivo ed avranno diritto di ottenere dal direttore generale tutti gli elementi ed informazioni sull'andamento anche interno dei servizi dell'Istituto.

Ove occorra, potranno compiere accertamenti ed ispezioni.

I sindaci hanno l'obbligo di denunciare al Ministero d'industria, commercio e lavoro le deliberazioni ed i provvedimenti del Consiglio, del Comitato direttivo e del direttore generale che siano contrari alle leggi, allo statuto o lesivi agli interessi dell'Istituto.

Il ministro d'industria, commercio e lavoro può entro tre giorni provvedere all'annullamento delle deliberazioni e provvedimenti, se l'Istituto rifiuta revocarli.

Non si potrà addivenire allo scioglimento del Consiglio o del Comitato direttivo, se non con decreto motivato dal ministro d'industria, commercio e lavoro, sentite previamente le deliberazioni del Consiglio o del Comitato stesso e salvo sempre il ricorso alla quinta sezione del Consiglio di Stato.

In caso di scioglimento dovranno essere subito indette le nuove designazioni per la ricostituzione del Consiglio o del Comitato direttivo dell'Istituto.

Art. 16.

L'Istituto presenterà ogni anno al Ministero d'industria, commercio e lavoro una relazione che sarà comunicata al Parlamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro d'industria, commercio e lavoro: FERRARIS.

Il numero 2074 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto le leggi 21 dicembre 1908, n. 754 e 23 giugno 1910, n. 392;

Veduto il decreto Luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 733;

Veduti i decreti Luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107 e 19 giugno 1919, n. 973;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono costituite 12 Soprintendenze bibliografiche in conformità della tabella *A*, allegata al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ad esse spetta, sotto la direzione del Ministero dell'istruzione pubblica, la tutela dei codici, degli antichi manoscritti, degli incunabuli e delle stampe e incisioni rare e di pregio, giusta le norme della legge 20 giugno 1909, n. 364, e la conservazione e l'incremento delle biblioteche pubbliche.

Art. 2.

Le Soprintendenze bibliografiche hanno le seguenti attribuzioni:

1° vegliano sulla conservazione dei codici, degli antichi manoscritti, degli incunabuli, delle stampe e incisioni rare e di pregio possedute da Comuni, da enti morali, o da privati, e curano la compilazione del catalogo generale e dell'elenco indicativo di detto materiale;

2° vigilano sulle raccolte incamerate e date in consegna a Comuni e ad enti morali per devoluzione dei beni di corporazioni religiose soppresse, e intervengono alla consegna delle raccolte stesse ai Comuni e agli enti morali;

3° fanno le notificazioni dell'importante interesse ai termini dell'art. 5 della legge 20 giugno 1909, n. 364, ai proprietari o possessori degli oggetti di cui all'art. 1, comma terzo, della legge stessa;

4° vigilano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni degli articoli 2 e 5 della citata legge per quanto concerne le alienazioni e le permute delle raccolte possedute da enti morali e di quelle di importante interesse possedute da privati;

5° propongono al Ministero i restauri ai manoscritti antichi e le provvidenze idonee ad impedire il deterioramento del materiale bibliografico di alta importanza storica ed artistica, secondo le disposizioni dell'art. 4 della legge citata;

6° propongono al Ministero gli espropri del materiale prezioso e raro che presenti pericolo di deterioramento e di cui il proprietario non provveda ai necessari restauri nei termini assegnatigli dal Ministero giusta l'art. 7 della legge predetta;

7° esercitano le funzioni di uffici per la esportazione ai termini della legge predetta, della legge 12 giugno 1902, n. 185, e del regolamento 30 gennaio 1913, n. 363;

8° propongono gli acquisti di materiale prezioso e raro, ogni qual volta ritengano debba essere esercitato dal Governo il diritto di prelazione giusta l'art. 6 della legge citata;

9° operano le ricognizioni delle raccolte degli Enti e dei privati;

10° propongono gli aiuti da concedersi sul bilancio del Ministero, alle biblioteche, dei Comuni e degli Enti per l'ordinamento e l'incremento delle collezioni, e dànno parere sulle domande di sovvenzione presentate dagli Enti medesimi;

11° promuovono l'istituzione di nuove biblioteche, e vigilano sulle biblioteche popolari, riferiscono al Ministero circa le condizioni di esse e il loro incremento;

12° preparano i dati per la statistica generale.

Art. 3.

I prefetti e le autorità che ne dipendono, i procuratori del Re e gli ufficiali di polizia giudiziaria, i funzionari e gli agenti della dogana, i sindaci e gli economi dei benefici vacanti coadiuvano le Soprintendenze, dando notizia di qualunque fatto che attenga alla

tutela degli interessi bibliografici, e intervenendo dovunque lo richieda l'osservanza della legge che regola tale tutela.

La stessa coadiuvazione spetta ai fabbriceri, ai parroci, ai rettori di chiese, ed in generale a tutti i rappresentanti di quegli Enti morali che posseggono codici, antichi manoscritti, incunabuli, stampe e incisioni rare e di pregio.

Art. 4.

Con decreti Reali, sentito il parere della Giunta consultiva per le biblioteche, si potrà modificare la sede e la circoscrizione di ciascuna Soprintendenza.

Art. 5.

Il personale di ruolo delle biblioteche pubbliche governative, al quale sono anche affidate le funzioni relative alle Soprintendenze bibliografiche, è distinto, secondo le funzioni che esercita, nelle seguenti categorie:

a) Categoria 1ª - Personale di concetto: con attribuzioni direttive, amministrative, di ordinamento e scientifiche.

Consta dei due gradi di bibliotecario e di bibliotecario direttore. Ai bibliotecari direttori è normalmente affidato l'incarico di soprintendenti bibliografici; ai bibliotecari può essere affidato l'incarico di direzione di una biblioteca, e possono essere demandate le funzioni di ispettori nelle Soprintendenze.

Per l'incarico di sopraintendente e per quello di direttore di biblioteca sono corrisposte le indennità indicate nella tabella *F* allegata al presente decreto. Agli effetti della assegnazione di tale indennità, la direzione dell'Officina dei papiri ercolanesi in Napoli è equiparata alla direzione di una biblioteca;

b) Categoria 2ª - Personale di ragioneria: consta del solo grado di ragionieri economi, con funzioni contabili e di cassa, per le biblioteche nazionali;

c) Categoria 3ª - Personale esecutivo: consta di due gradi: assistente e coadiutore, ed ha funzioni puramente esecutive nei riguardi biblioteenici, amministrativi e contabili. Ai coadiutori possono essere affidati i servizi di segreteria delle Soprintendenze;

d) Categoria 4ª - Personale subalterno, con due gradi: di custode e di custode capo, cui spetta la cura della nettezza dei locali e della suppellettile, e la vigilanza e la pulizia interna. A questo ultimo scopo i custodi ed i custodi capi sono riconosciuti, a tutti gli effetti di legge, quali agenti di pubblica sicurezza, giusta l'articolo 38 del testo unico di legge 21 agosto 1901, n. 409.

Art. 6.

È addetto alle biblioteche governative un personale sussidiario fuori ruolo, distinto in due categorie: dei commessi e dei fattorini, i primi con attribuzioni d'ordine, i secondi con attribuzioni di servizio.

Art. 7.

La nomina agli impieghi di ruolo in ciascuna delle prime tre categorie deve essere preceduta da un periodo di alunnato per esperimento.

La nomina di alunno si consegue esclusivamente mediante esame di concorso, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Durante il periodo dell'esperimento viene corrisposta all'alunno una indennità mensile pari ai due terzi dello stipendio iniziale.

L'alunno che abbia compiuto il periodo di esperimento e dato prova di idoneità, diligenza e buona condotta, è ammesso ad un esame pratico per la nomina all'impiego.

Colui che non è ammesso all'esame sarà licenziato, e sarà parimenti licenziato l'alunno che nel termine di due anni dalla nomina non si sia presentato all'esame pratico, o che in esso per due volte non sia stato dichiarato idoneo.

Art. 8.

Sono titoli per l'ammissione ai concorsi: alla categoria dirigente, la laurea in lettere o in giurisprudenza; alla categoria dei ragionieri economi, il diploma di ragioniere; alla categoria degli assistenti e coadiutori, salvo il disposto del secondo e quarto comma dell'art. 19 del presente decreto, la licenza di una scuola media di secondo grado; alla categoria del personale subalterno, la licenza elementare.

Nei concorsi saranno preferiti, a parità di merito, coloro che siano invalidi o orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, ed in fine coloro che abbiano prestato servizio come combattenti.

Art. 9.

La carriera degli impiegati delle categorie indicate all'art. 5 è regolata secondo il sistema del ruolo aperto, in conformità delle tabelle *B*, *C*, *D*, *E*, allegate al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

L'impiegato conseguirà gli aumenti periodici di stipendio stabiliti in dette tabelle, per anzianità nel grado, secondo le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Gli aumenti di stipendio possono essere anticipati di un anno per merito ed anche di due anni per merito eccezionale.

L'anticipazione di un anno non può essere concessa a più di un quinto degli impiegati di ciascun grado e della medesima anzianità, e quella di due anni a più di un decimo.

Art. 10.

Gli aumenti di stipendio hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si compie il periodo necessario per gli aumenti stessi. Sono conferiti, su parere favorevole del Consiglio d'amministrazione, agli impiegati che abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

L'impiegato che non abbia ottenuto giudizio favorevole, può, trascorso almeno un anno, domandare di essere nuovamente giudicato.

Art. 11.

Il servizio prestato in qualunque Amministrazione dello Stato si computa per intero, se compiuto nello stesso grado o in grado equiparato, e nella stessa categoria.

Il servizio prestato in grado o in categoria inferiore, si computa per una metà della sua durata.

Art. 12.

Quando l'impiegato rimanga assente dall'ufficio per più di due mesi complessivamente in un anno, l'aumento di stipendio viene ritardato di tanti mesi quanti sono i mesi o le frazioni di essi, che eccedano i due suindicati, tranne che l'assenza sia dovuta a servizio militare o a motivi di servizio o altro ufficio pubblico di Stato.

Il periodo di assenza per malattia, eccedente i due mesi, si calcola per metà.

Art. 13.

Gli impiegati di 2ª e 3ª categoria e gli agenti subalterni che siano provvisti dei titoli di studio richiesti per l'ammissione a categoria superiore, possono passare al primo grado di tale categoria quando, prendendo parte ai relativi concorsi di ammissione, vi ottengano l'idoneità. Essi sono a mano a mano nominati ai posti che si rendono vacanti dopo il concorso, e sono collocati nei quadri di classificazione del primo grado della nuova categoria, in base alla loro complessiva anzianità di servizio, calcolata a norma del comma secondo dell'art. 11 e non mai in una posizione inferiore a quella corrispondente allo stipendio di cui sono provveduti.

L'età richiesta dal regolamento delle biblioteche per essere ammessi a detti concorsi è elevata di dieci anni.

Art. 14.

Per gli agenti subalterni provenienti dai sottufficiali del R. esercito e della R. marina, della R. guardia di finanza e in genere dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, e nominati in base ai diritti loro concessi dalle leggi vigenti, i singoli periodi di aumento dello stipendio sono ridotti di un anno, in corrispondenza degli anni di servizio militare effettivamente prestato.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso per la promozione al grado di bibliotecario direttore che non ottengano immediatamente la promozione, e agli impiegati i quali nel concorso stesso, pur riportando almeno

otto decimi in ciascuna prova, non siano collocati nella graduatoria dei vincitori, è concessa l'anticipazione di un periodo di quattro anni per l'aumento di stipendio.

Tale beneficio, oltrechè ai vincitori del concorso, non può essere concesso ad un numero di concorrenti maggiore di quello dei vincitori stessi, e non può essere conseguito più di una volta.

Art. 16.

L'impiegato che alla data della promozione al grado superiore abbia uno stipendio maggiore di quello minimo assegnato al nuovo grado, mantiene lo stipendio di cui è provvisto. La differenza è assorbita dai successivi aumenti. Questa norma si applica anche nei casi di passaggio da altra Amministrazione o categoria.

Art. 17.

La promozione al grado di bibliotecario, direttore e di coadiutore è conferita rispettivamente ai bibliotecari e agli assistenti per esame di concorso, al quale i primi sono ammessi dopo almeno otto anni, i secondi dopo almeno 12 anni di effettivo servizio nella categoria a cui appartengono, escluso il periodo dell'alunnato, e purchè, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

La promozione al grado di custode capo è conferita ai custodi che abbiano almeno dieci anni di effettivo servizio nel grado e nella stessa Amministrazione, ed abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta, mediante scelta, fatta col criterio del merito comparativo da una Commissione centrale costituita a norma del regolamento in applicazione del presente decreto.

Art. 18.

I funzionari della categoria di concetto, quando abbiano compiuto il 75° anno di età, cessano di far parte del ruolo del personale delle biblioteche, e sono ammessi a liquidare quanto loro compete a norma delle vigenti leggi sulle pensioni civili e militari.

Art. 19.

Il personale sussidiario è assunto dal Ministero con contratto di lavoro, secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento, su designazione dei bibliotecari direttori o degli incaricati della direzione di una biblioteca.

Il detto personale è scelto fra i giovani non ancora entrati in leva e muniti, per la nomina a commessi, della licenza di una scuola media inferiore, per la nomina a fattorini, della licenza elementare.

Le retribuzioni giornaliere sono quelle indicate dalla tabella *F* allegata al presente decreto.

I commessi e i fattorini cessano dal servizio, oltre che per scadenza del contratto:

a) per nomina rispettivamente ad alunni assistenti o a custodi, su parere favorevole, per gli uni del Consiglio d'amministrazione, per gli altri della Commissione centrale di cui al secondo comma dell'art. 17 del presente decreto;

b) per aver compiuto l'età di 21 anni;

c) per licenziamento, quando, a giudizio dei corpi su indicati, essi non abbiano dato prova di idoneità, diligenza e buona condotta.

Art. 20.

Disposizioni generali e transitorie.

Il numero dei posti di ciascuna categoria di ruolo e delle categorie del personale sussidiario è quello indicato dalla tabella organica annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, restando abolita la tabella attualmente in vigore.

Art. 21.

I funzionari appartenenti alle attuali cinque classi di bibliotecari saranno collocati nel nuovo ruolo dei bibliotecari direttori, occorrendo anche in soprannumero, qualora una apposita Commissione esprima giudizio favorevole sul complesso dei servizi da essi prestati nelle biblioteche, e sulle loro attitudini ad esercitare le funzioni proprie del grado di bibliotecario direttore.

I funzionari, rispetto ai quali la predetta Commissione non dia parere favorevole all'assegnazione al grado di bibliotecario direttore, saranno collocati nel ruolo dei bibliotecari.

In quest'ultimo ruolo saranno del pari collocati gli attuali sottobibliotecari.

Degli ordinatori distributori in servizio alla data di applicazione del presente decreto, saranno collocati nel nuovo grado di coadiutori gli appartenenti alla prima, alla seconda ed alla terza delle attuali classi, ai quali venga riconosciuto da apposita Commissione il possesso delle attitudini necessarie al disimpegno delle funzioni inerenti al suddetto grado di coadiutore.

Gli altri ordinatori distributori saranno collocati nel ruolo degli assistenti.

Gli uscieri compresi nelle quattro classi dell'organico attuale saranno collocati nel primo grado (custode) della nuova categoria del personale subalterno.

Art. 22.

La Commissione di cui al primo e quarto comma dell'art. 21 sarà composta di un consigliere di Stato, presidente, del direttore generale per l'istruzione superiore, del direttore capo della divisione da cui dipendono le biblioteche governative, e di due professori ordinari delle R. Università.

Art. 23.

Salvo il disposto dell'art. 30, la assegnazione degli impiegati in servizio alla data di applicazione del presente decreto nei nuovi quadri di classificazione degli stipendi avrà luogo in base alla loro complessiva anzianità di servizio nel nuovo grado in cui siano collocati, compreso l'alunnato.

Quando però l'impiegato, alla data di applicazione del presente decreto, sia provveduto di uno stipendio superiore a quello che gli dovrebbe essere assegnato per la sua anzianità nel grado, è collocato nei quadri di classificazione nella posizione o nel periodo di anzianità corrispondente al suo stipendio.

Art. 24.

Agli effetti dell'articolo precedente, ogni periodo di aumento di stipendio e l'aumento stesso devono considerarsi divisi in tante parti, quanti sono gli anni del periodo.

Quando la posizione dell'impiegato, stabilita a norma dell'articolo precedente, non coincide con una delle parti del periodo così determinato, l'impiegato viene collocato nel quadro di classificazione nella posizione e nel periodo di anzianità che gli spetterebbe se l'anno fosse compiuto.

Art. 25.

Agli impiegati che nella promozione di classe furono pretermessi non si computa come utile agli effetti dell'anzianità per il collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi il servizio prestato posteriormente al giudizio predetto, fino alla successiva eventuale promozione.

Art. 26.

Per stabilire la complessiva anzianità di servizio degli attuali impiegati agli effetti del primo comma dell'art. 23 si applica la disposizione dell'art. 11.

Art. 27.

Nel collocamento nei quadri di classificazione degli attuali agenti subalterni provenienti, a termini delle leggi vigenti, dai corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, indicati nell'art. 14, è concessa l'abbreviazione, di cui al detto articolo, anche per il servizio prestato anteriormente alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 28.

Agli attuali impiegati, che prima della loro assunzione in ruolo abbiano prestato, in modo continuativo, un servizio in qualità di straordinario e di avventizio, in virtù di un provvedimento reale o ministeriale speciale, e senza interruzione siano stati assunti in ruolo, è concessa, a decorrere dal primo periodo del servizio di ruolo, l'abbreviazione di un anno, per un numero di periodi di aumento di stipendio eguale al quarto degli anni di servizio prestato nella qualità di straordinario o di avventizio.

Per gli impiegati che alla data della pubblicazione del presente decreto abbiano compiuti 55 anni di età, il beneficio di cui al comma precedente sarà concesso in una sola volta all'atto del collocamento nei quadri.

Non si computano le frazioni di quattro anni.

Art. 29.

Gli impiegati che nel collocamento nei quadri di classificazione, a norma del primo comma dell'art. 23 o dell'art. 24, abbiano una posizione corrispondente ad uno dei tipi di stipendio fissati dalle tabelle degli stipendi relativi alla carriera, cui l'impiegato appartiene, conseguono lo stipendio ivi indicato.

Se non raggiungono la posizione indicata nel comma precedente, hanno lo stipendio del periodo immediatamente inferiore, mantenendo la loro anzianità di servizio, a norma dell'articolo precitato, agli effetti dei successivi aumenti di stipendio.

Art. 30.

I funzionari per i quali si verifichino le condizioni stabilite dal primo comma dell'art. 21, saranno collocati nel nuovo quadro di classificazione degli stipendi nella posizione e nel periodo di anzianità corrispondente:

a) al nuovo stipendio massimo, se appartengono alla prima delle attuali classi di bibliotecario;

b) al primo aumento quinquennale, se appartengono alla seconda classe;

c) al secondo aumento quadriennale, se appartengono alla terza;

d) al primo aumento quadriennale, se appartengono alla quarta classe. Saranno collocati nella posizione corrispondente al primo aumento quadriennale anche coloro che appartengono alla quinta classe, qualora abbiano nel grado attuale una anzianità non minore di quattro anni.

I funzionari di cui al secondo comma dell'art. 21 conseguiranno il massimo dello stipendio stabilito per il nuovo grado di bibliotecario, indipendentemente dalla loro anzianità di servizio.

I funzionari per i quali ricorrano le condizioni stabilite dal quarto comma dell'art. 21 saranno collocati nel nuovo quadro di classificazione degli stipendi nella posizione e nel periodo d'anzianità corrispondente:

a) allo stipendio massimo del grado di coadiutore, gli appartenenti alla prima delle attuali classi degli ordinatori distributori;

b) al quarto aumento quadriennale gli appartenenti alla seconda classe;

c) al terzo aumento quadriennale gli appartenenti alla terza classe.

Art. 31.

I posti di coadiutore che rimangano disponibili dopo l'applicazione del terzo comma dell'art. 30, e quelli che si renderanno vacanti nei primi otto anni dalla pubblicazione del presente decreto, saranno conferiti agli impiegati collocati nel grado di assistente ai termini del quinto comma dell'art. 21, mediante scelta da farsi dal Consiglio di amministrazione col criterio del merito comparativo.

Art. 32.

Agli impiegati che in virtù del collocamento nei quadri di classificazione a norma degli articoli 23 e 30 conseguano sullo stipendio attuale, compreso l'aumento concesso col decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, un aumento inferiore a L. 1200, è corrisposta la differenza a titolo di assegno personale, da considerarsi ad ogni effetto come stipendio. Tale differenza sarà poi assorbita nel successivo o nei successivi aumenti periodici, ove competano.

Agli impiegati, invece, ai quali spetta un aumento di stipendio maggiore di L. 2000, è corrisposto, nella prima applicazione del presente decreto, l'aumento stesso fino a concorrenza di detta somma. La differenza sarà data con successivi aumenti annuali non superiori allo L. 1000.

Art. 33.

I funzionari che alla applicazione del presente decreto si trovano nella condizione di reggenti sottobibliotecari, qualora superino l'esame stabilito dall'attuale ordinamento per il passaggio di ruolo, sarà riconosciuta la qualità di sottobibliotecario di 5ª classe per il periodo decorrente dalla data in cui ciascuno di essi terminò il prescritto anno di reggenza, fino all'entrata in vigore del presente decreto. Da tal giorno sarà loro conferita la nomina a bibliotecari, con lo stipendio iniziale di detto grado.

Art. 34.

Qualora il numero del personale rimasto in servizio superi quello dei posti fissati nelle nuove tabelle organiche, gli impiegati rimasti in eccedenza saranno conservati in soprannumero fino al loro riassorbimento in organico.

Art. 35.

Nella prima applicazione del presente decreto potranno essere ammessi i passaggi da una all'altra categoria, con garanzie e condizioni atte ad assicurare il possesso delle attitudini necessarie all'esercizio delle funzioni della categoria alla quale si aspira. Sarà in ogni caso necessario che l'aspirante si assoggetti ad un esame, e che sul suo passaggio alla nuova categoria esprima parere favorevole, con riguardo all'esito di detto esame ed ai servizi già prestati nelle biblioteche, il Consiglio di amministrazione.

Per il passaggio alla categoria di concetto sarà inoltre indispensabile il possesso della laurea in lettere od in giurisprudenza.

Art. 36.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad inscrivere nello stato di previsione del Ministero della istruzione pubblica per gli esercizi finanziari 1918-919 e 1919-920 le somme necessarie alle maggiori spese dipendenti dal presente decreto, che ha effetto dal 1° maggio 1919 e che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Tabella A.

Elenco delle Soprintendenze bibliografiche

1. Soprintendenza per le provincie del Piemonte e della Liguria (con sede nella Biblioteca nazionale di Torino).
2. Soprintendenza per le provincie della Lombardia (con sede presso la Biblioteca nazionale Braidense di Milano).
3. Soprintendenza per le provincie del Veneto (con sede presso la Biblioteca nazionale Marciana).
4. Soprintendenza per le provincie dell'Emilia (con sede presso la Biblioteca universitaria di Bologna).
5. Soprintendenza per le provincie della Toscana (con sede presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze).
6. Soprintendenza per le provincie delle Marche e per l'Umbria (con sede provvisoria presso la Biblioteca Mediceo-Laurenziana di Firenze).
7. Soprintendenza per il Lazio (con sede presso la Biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele » di Roma).
8. Soprintendenza per le provincie degli Abbruzzi e del Molise (con sede provvisoria presso la Biblioteca Casanatense di Roma).
9. Soprintendenza per le provincie della Campania e della Calabria (con sede presso la Biblioteca nazionale di Napoli).
10. Soprintendenza per le provincie delle Puglie e della Basilicata (con sede provvisoria presso la Biblioteca universitaria di Napoli).
11. Soprintendenza per le provincie della Sicilia (con sede presso la Biblioteca nazionale di Palermo).

12. Soprintendenza per le provincie della Sardegna (con sede presso la Biblioteca universitaria di Cagliari).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica: BACCELLI.

Tabella B.

1ª categoria.

Bibliotecari:

Posti in organico n. 102
Stipendio iniziale L. 5,500

Aumenti	Periodi	Aumento	Stipendio	Decorrenza
6 aumenti in 30 anni	5 quinquenni . .	L. 700	» 6,200	al 5° anno
		» 700	» 6,900	» 10° »
		» 700	» 7,600	» 15° »
		» 700	» 8,300	» 20° »
		» 700	» 9,000	» 25° »
	1 quinquennio . .	» 600	» 9,600	» 30° »

Bibliotecari direttori:

Posti in organico n. 16
Stipendio iniziale L. 8,000

Aumenti	Periodi	Aumento	Stipendio	Decorrenza
4 aumenti in 18 anni	2 quadrienni . . .	L. 1,100	» 9,100	al 4° anno
		» 1,100	» 10,200	all'8° »
	2 quinquenni . . .	» 1,000	» 11,200	al 13° »
		» 1,000	» 12,200	al 18° »

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica: BACCELLI.

Tabella C.

2ª categoria.

Ragionieri economi:

Posti in organico n. 7
Stipendio iniziale L. 4,000

Aumenti	Periodi	Aumento	Stipendio	Decorrenza
7 aumenti in 28 anni	7 quadrienni . . .	L. 500	» 4,500	al 4° anno
		» 500	» 5,000	» 8° »
		» 400	» 5,400	» 12° »
		» 400	» 5,800	» 16° »
		» 400	» 6,200	» 20° »
		» 400	» 6,600	» 24° »
		» 400	» 7,000	» 28° »

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica: BACCELLI.

Tabella D.

3ª categoria.

Assistenti:

Posti in organico n. 104
Stipendio iniziale L. 3.000

Aumenti	Periodi	Aumento	Stipendio	Decorrenza
7 aumenti in 28 anni	7 quadrienni . . .	L. 300	» 3,300	al 4° anno
		» 300	» 3,600	» 8° »
		» 300	» 3,900	» 12° »
		» 300	» 4,200	» 16° »
		» 300	» 4,500	» 20° »
		» 300	» 4,800	» 24° »
		» 200	» 5,000	» 28° »

Coadiutori:

Posti in organico n. 70
Stipendio iniziale L. 4,500

Aumenti	Periodi	Aumento	Stipendio	Decorrenza
5 aumenti in 28 anni	5 quadrienni . . .	L. 400	» 4,900	al 4° anno
		» 400	» 5,300	» 8° »
		» 400	» 5,700	» 12° »
		» 400	» 6,100	» 16° »
		» 400	» 6,500	» 20° »

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica: BACCELLI.

Tabella E.

4ª categoria.

Custodi:

Posti in organico n. 60
Stipendio iniziale L. 2,000

Aumenti	Periodi	Aumento	Stipendio	Decorrenza
5 aumenti in 20 anni	5 quadrienni . . .	L. 300	» 2,300	al 4° anno
		» 300	» 2,600	» 8° »
		» 300	» 2,900	» 12° »
		» 300	» 3,200	» 16° »
		» 300	» 3,500	» 20° »

Custodi capi:

Posti in organico n. 20
Stipendio iniziale L. 3,000

Aumenti	Periodi	Aumento	Stipendio	Decorrenza
5 aumenti in 15 anni	5 trienni	L. 200	» 3,200	al 3° anno
		» 200	» 3,400	» 6° »
		» 200	» 3,600	» 9° »
		» 200	» 3,800	» 12° »
		» 200	» 4.000	» 15° »

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica: BACCELLI.

Tabella F.

QUADRO DEL PERSONALE.

Personale di ruolo.

N. 16 bibliotecari direttori.
N. 102 bibliotecari.
N. 7 ragionieri economi.
N. 70 coadiutori.
N. 104 assistenti.
N. 20 custodi capi.
N. 60 custodi.

Personale sussidiario.

N. 40 commessi (con mercede giornaliera di L. 6).
N. 80 fattorini (con mercede giornaliera di L. 4).

Incarichi.

N. 12 soprintendenti incaricati (con indennità annua di L. 2000).
N. 19 direttori incaricati (con indennità annua di L. 1000).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica: BACCELLI.

Il numero 2123 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920 sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA di maggiori assegnazioni a favore di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920.

Capitolo	Importo
Cap. n. 55. Spese pel Senato del Regno	400,000 —
Cap. n. 85. Spese pei servizi del tesoro	20,000 —
Cap. n. 153. Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortizzazione di mutui concessi dalla Cassa depositi, ecc.	500,000 —
Cap. n. 180. Contributo diretto in unica soluzione, nella misura del 50 per cento della spesa, ecc.	100,000 —
Totale maggiori assegnazioni . . .	1,020,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il numero 2180 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le terre liberate;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle terre liberate per l'esercizio finanziario 1919-920 è istituito il cap. n. 21-*bis*: « Rimborso al conto corrente per il servizio degli approvvigionamenti dell'importo delle cessioni di derrate alle popolazioni delle terre liberate » con lo stanziamento di lire dodicimilioni centosessantunomilacinquecentoquarantacinque e centesimi diciassette (L. 12.161.545,17).
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1919.
VITTORIO EMANUELE.
NITTI — SCHANZER — NAVA.
Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2183 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento del capitolo n. 95: « Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette sui redditi », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma di lire ottocentoventimila (L. 820.000).

Art. 2.

Nello stato di previsione suindicato è istituito il capitolo 247-*quater* « Compensi ed indennità di missione al personale di ruolo dell'Amministrazione civile dello Stato e ad altri per prestazioni d'opera e lavori d'indole straordinaria inerenti agli studi dei progetti relativi ai nuovi provvedimenti tributari » con lo stanziamento di lire cinquantamila (L. 50.000).
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1919.
VITTORIO EMANUELE.
NITTI — SCHANZER — TEDESCO.
Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2184 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo stanziamento del capitolo n. 72: Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali, ecc., dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma di lire trecentomila (L. 300.000).
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1919.
VITTORIO EMANUELE.
NITTI — SCHANZER — TEDESCO.
Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2185 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la grazia e giustizia ed i culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo stanziamento del capitolo n. 11 « Sussidi al personale in attività di servizio » dello stato di previsione della spesa del Ministero della grazia, giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario 1919-920 è aumentato della somma di L. 85.000.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2186 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del cap. n. 8: « Indennità di missione, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato di lire cinquecentomila (L. 500,000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1919

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — CHIMIENTI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2187 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per le finanze e per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze e delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-1920 sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

Ministero delle finanze.

Cap. n. 8. « Indennità di tramutamento, ecc. » . .	10,000 —
Cap. n. 43. « Indennità di viaggio e di soggiorno, ecc »	55,000 —

Ministero delle poste.

Cap. n. 91. « Indennità per missioni, ecc. »	50,000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — TEDESCO — CHIMIENTI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2188 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale n. 62[illegible] del 25 aprile 1918, che concede all'Associazione italiana della Croce Rossa, l'autorizzazione d'inserire avvisi di pubblicità su cartoline e biglietti contenenti speciali francobolli;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello per l'interni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al secondo capoverso dell'art. 2 del predetto decreto Luogotenziale, è aggiunto il seguente capoverso:

« Prelevate sulla percentuale di cui sopra la quota delle spese di gestione da versarsi direttamente al Ministero delle poste e dei telegrafi, la somma rimanente sarà direttamente erogata dall'Amministrazione della Croce Rossa alla Commissione di sorveglianza per le spese inerenti alla vigilanza sulla pubblicità ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — CHIMIENTI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2182 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista l'istanza 25 giugno 1918, con la quale il presidente del Consiglio di amministrazione della Federazione dei Consorzi idraulici della provincia di Mantova, chiede che questa istituzione, la quale esiste in fatto fin dal gennaio 1915, sia eretta in ente morale;

Considerato che non è dubbia l'utilità di una Federazione di Consorzi, la quale aggruppando l'amministrazione di numerosi Enti, ne armonizzi l'azione e la renda più economica e più spedita;

Che lo schema di statuto deliberato il 12 luglio 1917 del Consiglio della Federazione può essere approvato, salvo a sopprimere nell'art. 47 il richiamo alla legge 19 giugno 1913, n. 770 ed a stabilire che la Federazione è retta dalle stesse norme di legge e di regolamento che governano i Consorzi federati, in quanto siano applicabili, e particolarmente che gli atti degli organi federali sono soggetti agli stessi controlli stabiliti per gli atti dell'Amministrazione federale gli stessi poteri che ha sulle Amministrazioni associate;

Visto l'articolo 2 del Codice civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro ministro segretario per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

La Federazione dei Consorzi idraulici, di bonifica, scolo, difesa e irrigazione della provincia di Mantova è eretta in ente morale.

Art. 2.

La detta Federazione è regolata dallo statuto deliberato il 12 luglio 1917 dal Consiglio della Federazione stessa, e modificato allo art. 47 nel modo anzidetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 23 ottobre 1915, con la quale il Consiglio provinciale di Vicenza stabiliva d'inscrivere nell'elenco delle proprie strade provinciali la strada intercomunale che da Camisano mette a Grisignano di Zocco, con un percorso di m. 5400;

Ritenuto che, procedutosi alle pubblicazioni di detta deliberazione in tutti i Comuni della Provincia, non vennero prodotti reclami;

Ritenuto che la strada di cui si tratta mette in comunicazione due importanti strade provinciali, lungo le quali il movimento commerciale è rilevante; unisce i due ricchi comuni agricoli di Montegaldo e Montegaldella, passa a poca distanza dalla stazione di Poiana, forma cioè una comunicazione di rilevante importanza, alla quale si riconoscono i caratteri voluti dall'art. 13 (lettera *d*) della vigente legge sulle opere pubbliche;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della precitata legge;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È classificata fra le strade provinciali di Vicenza la strada intercomunale che da Camisano mette a Grisignano di Zocco, con un percorso di m. 5400.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 29 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

PANTANO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 1° dicembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . .	83.62	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	89.81	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 1° dicembre 1919 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 125,58 — Londra 49,50 — Svizzera 224 91 — New York 12 28 — Oro 196,28.

MINISTERO DEL TESORO - Direzione Generale del Tesoro

Conto riassuntivo del tesoro al 30 settembre 1919

	AL 30 giugno 1919	AL 30 settembre 1919	DIFFERENZA (+ miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro)
Fondo di cassa (V. conto di cassa)	922,440,363 19	1,416,247,596 01	+ 493,807,232 82
Crediti di Tesoreria (V. situazione dei crediti)	11,959,422,677 90	(1) 13,339,198,118 25	+ 1,379,775,440 35
Insieme	12,881,863,041 09	14,755,445,714 26	+ 1,873,582,673 17
Debiti di Tesoreria (V. situazione dei debiti)	30,208,638,435 02	32,790,777,676 40	— 2,582,139,241 33
Situazione del Tesoro . . .	— 17,326,775,393 93	— 18,035,331,962 14	— 708,556,568 21

(1) In questa somma è compreso l'ammontare della valuta d'oro depositata nella Cassa depositi e prestiti in L. 163,054,805 e quello delle monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza di buoni di cassa in L. 171,038,000.

DARE

CONTO DI CASSA

Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1918-919	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca	19,075,881 93	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	903,364,481 26	922,440,363 19

INCASSI

		Mese	Precedenti (1)	TOTALE	
In conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie e straordinarie	542,893,315 33	1,405,208,706 52	1,948,102,021 85	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	14,305 06	33,040 65	47,345 71	
	» III. - Movimento di capitali	412,791,237 45	630,760,202 03	1,043,551,439 48	
	» IV. - Partite di giro	3,076,016 22	13,495,658 69	16,571,674 91	
		958,774,874 06	2,049,497,607 89	3,008,272,481 95	3,008,272,481 95
In conto debiti di tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari e per forniture milit.	1,296,046,427 40	3,174,873,467 18	4,470,919,894 58	
	Vaglia del Tesoro	1,207,762,811 38	5,213,985,423 01	6,421,748,234 39	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie	191,793,000 —	439,660,000 —	631,453,000 —	
	Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio Buoni cassa Veneta	—	—	—	
	Anticipazioni straordinarie per il cambio delle valute austro-ungariche	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	—	158,000,000 —	158,000,000 —	
	Amminist. del debito pubblico in c. c. infrutt.	—	14 20	14 20	
	Amminist. del Fondo culto in c. c. infruttifero	1,836,015 16	2,491,354 98	4,327,370 14	
	Cassa depositi e prestiti in c/c infruttifero	120,000,000 —	259,000,000 —	379,000,000 —	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	—		—	
	Altre amministrazioni in conto corr. fruttifero	—	2,121,781 40	2,121,781 40	
	Altre amministr. in conto corrente infruttifero	297,631,689 70	1,043,114,296 96	1,340,745,986 66	
	Incassi da regolare in conto dazi d'importazione, effetti ceduti, D. P. all'estero e vari	787,963,040 50	290,657,898 58	1,078,620,939 08	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Somministraz. di biglietti bancari da istituti di emissione (*a*)	—	—	—	
	Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali (legge 16 luglio 1914, n. 683)	—	—	—	
	Cassieri militari	373,806,653 62	1,034,186,289 43	1,407,992,943 05	
	Buoni di Cassa	3,000,000 —	5,320,000 —	8,320,000 —	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	408,125,000 —	273,863,000 —	681,988,000 —	
		4,687,964,637 76	11,897,273,525 74	16,585,238,163 50	16,585,238,163 50
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	—	—	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	120,870,613 33	—	120,870,613 33	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	2,642,166 38	—	2,642,166 38	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	91,605,356 86	—	91,605,356 86	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	50,111,480 41	—	50,111,480 41	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	47,438,564 62	388,476,299 16	435,914,863 78	
	Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8, all. *B* alla L. 17 genn. 1897, n. 9	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028 e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
		312,668,211 60	388,476,299 16	701,144,510 76	701,144,510 76
				Totale	21,217,095,519 40

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture.

AL 30 SETTEMBRE 1919 — AVERE

(b) Fondo di cassa al 30 settem. 1919	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca	51,909,398 64	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	1,364,338,197 37	1,416,247,596 01

PAGAMENTI

		Mese	Precedenti (1)	TOTALE	
In conto spese di bilancio	Categoria I. – Spese effettive ordinarie e straordinarie.	1,247,843,916 77	2,411,054,415 54	3,658,898,332 31	
	» II. – Costruzioni di ferrovie	580,451 71	1,794,008 15	2,374,459 86	
	» III. – Movimento di capitali	5,203,657 71	11,343,613 79	16,547,271 50	
	» IV. – Partite di giro	9,313,635 78	29,690,846 68	39,004,482 46	
		1,262,941,661 97	2,453,882,884 16	3,716,824,546 13	3,716,824,546 13
Decreti di scarico		4,504 03	—	4,504 03	
Decreti Ministeriali di prelevamento fondi		—	—	—	
		4,504 03	—	4,504 03	4,504 03
In conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari e per fornit. militari	1,090,595,167 65	2,268,277,994 80	3,358,873,161 85	
	Vaglia del Tesoro	874,184,316 11	4,781,006,801 72	5,655,191,117 83	
	Banche — Conto anticipazioni statutarie . . .	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. buoni cassa Veneta . . .	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. valute austro-ungariche .	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero.	—	—	—	
	Amminist. del debito pubblico in c. c. infrutt.	130,217,307 95	59,670,953 08	189,888,261 03	
	Amminit. del Fondo culto in c. c. infruttifero.	2,642,166 38	—	2,642,166 38	
	Cassa depositi e prestiti in c. c. infruttifero .	139,105,356 86	197,948,600 —	337,053,956 86	
	Ferrovie di Stato — Fondo di riserva. . . .	—	—	—	
	Altre Amministrazioni in conto corr. fruttifero	1,000,000 —	1,000,000 —	2,000,000 —	
	Altre Amministrazioni in conto corr. infruttifero	317,832,307 55	1,144,758,568 94	1,462,590,876 49	
	Incassi da regolare in conto dazi di importazione, effetti ceduti, B. P. all'estero e vari . .	785,977,153 88	312,041,940 21	1,098,019,094 09	
	Biglietti di Stato.	—	—	—	
	Somministr. di biglietti bancari come contro(a)	—	—	—	
	Somme ricavate mediante emiss. di buoni c. c.	30,842,000 —	—	30,842,000 —	
	Operazione fatta col Banco di Napoli come contro	—	—	—	
	Cassieri militari	466,525,691 39	946,620,119 04	1,413,145,810 43	
	Buoni di cassa	—	—	—	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	270,637,821 87	182,214,655 29	452,852,477 16	
		4,109,559,289 04	9,893,539,633 08	14,003,098,922 12	14,003,098,922 12
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	—	—	
	Argento divisionale immobilizzato ai termini del D. L. 1° ottobre 1917, n. 1550 . . .	2,170,000 —	2,059,000 —	4,229,000 —	
	Buoni Cassa Veneta ritirati dalla circolazione e già verificati . .	—	—	—	
	Valute austro-ungariche ritirate dalla circolazione e già verificate	—	30,000,000 —	30,000,000 —	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	17,957,683 48	364,519,624 58	382,477,308 06	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	785,556 22	3,996,933 01	4,782,489 23	
	Cassa dep. e prest. per pagamenti da rimborsare	32,073,158 06	79,618,859 17	111,692,017 23	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	13,694,938 83	18,620,127 33	32,315,066 16	
	Anticipazioni varie e crediti diversi . . .	142,520,930 14	1,372,903,140 29	1,515,424,070 43	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
		209,202,266 73	1,871,717,684 38	2,080,919,951 11	2,080,919,951 11
				Totale	21,217,095,519 40

(a) Per la citazione dei decreti vedere la pagina dei debiti. — (b) Sono escluse dal fondo di Cassa L. 162,054,807 depositate nella Cassa Depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato, e L. 171,038,000 di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza dei buoni di cassa.

SITUAZIONE DEI DEBITI E

Debiti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1919	Al 30 settembre 1919
Buoni del Tesoro ordinari e per forniture militari	14,474,933,354 51	15,586,980,087 24
Vaglia del Tesoro	1,370,238,436 98	2,136,795,553 54
Banche — Conto anticipazioni statutarie	5,0[illegible]0,000,000 —	5 651,453,000 —
Anticipazioni straordinarie per il ritiro o cambio dei buoni della Cassa dei prestiti Veneta (D. L. 27 febbraio 1919, n. 130)	[illegible]7,000,000 —	27,000,000 —
Sid. id. per il cambio delle valute austro-ungariche (D. L. 27 marzo 1919, n. 371	600,000,000 —	600,0[illegible]0,000 —
Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero	450,000,000 —	608,000,000 —
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	744,680,164 21	554,791,917 38
Id. del Fondo culto id. id.	2,14[illegible],654 69	3,833,858 45
Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	296 882 870 67	338,828,913 81
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	19,[illegible]79,532 58	19,979,532 58
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	8,486,388 31	8,608,169 74
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	3,320,451,423 15	3,198,606,533 32
Incassi da regolare	379,265,866 27	359 867,711 26
Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell' allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9	4,3[illegible]9,255 —	4,3[illegible]9,255 —
Biglietti di Stato	1,867,000,000 —	1,867,0[illegible],[illegible]00 —
Amministrazioni di biglietti bancari da Istituti di emissione - RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 23 novembre 1914, n. 1286 e n. 1287 e 23 marzo 1915, n. 708	745,0[illegible]0,000 —	745,0[illegible]0,000 —
Cassieri militari	381,494,463 94	376,341,596 56
Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali e destinate a reintegro di anticipazioni della Cassa del Tesoro	55,905,0[illegible]0 —	[illegible]5,063,00[illegible] —
Buoni di Cassa	251,400,[illegible]00 —	259,72[illegible],[illegible]0[illegible]0 —
Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	189,4[illegible]3,024 68	418,598,547 52
Totale	3[illegible],2[illegible]8,638,435 02	32,790,777,676 40

CREDITI DI TESORERIA

Crediti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1919	Al 30 settembre 1919
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	158.745.550 —	158,745,550 —
Argento divisionale immobilizzato in rappresentanza dei buoni di cassa	166,809,000 —	171,038,000 —
Buoni della Cassa Veneta ritirati dalla circolazione e già verificati al 31 maggio 1919	22,000,000 —	22,000,000 —
Valute austro-ungariche ritirate dalla circolazione e già verificate al 31 luglio 1919	150,000,000 —	189,000,000 —
Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	198,834,291 05	460.440.955 78
id. del Fondo pel culto id. id.	19,768,564 14	21,908,886 99
Cassa depositi e prestiti	228,523,036 69	248,609,697 06
Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914 n 1028 e 23 novembre 1914 n. 1236	316,794,397 72	316,794,397 72
Amministrazioni varie	82,724,824 68	64,928,410 43
Ministero della guerra:		
Fondo di scorta permanente pei corpi del R. esercito (legge 17 luglio 1910, n. 511, art. 12)	10,000,000 —	10,000,000 —
Ministero della marina:		
Fondo di scorta permanente delle RR. navi armate (legge 20 giugno 1909 n. 366, art. 1)	23,500,000 —	23,500,000 —
Ministero dei lavori pubblici:		
Prelevamenti in conto stanziamenti di bilancio di esercizi futuri per far fronte alle spese dipendenti da frane, alluvioni, ecc., e per sollecitare il compimento dell'Acquedotto pugliese (leggi 12 luglio 1912, n. 772, e 21 luglio 1911, n. 835)	40,696,000 —	33,446,000 —
Ministero delle colonie:		
In conto corrente infruttifero per spese di servizi civili nella Tripolitania e nella Cirenaica (legge 6 dicembre 1912, n. 1312 e 17 luglio 1910, n. 511)	1,050,000 —	1,050,000 —
Colonia eritrea in conto corrente infruttifero (legge 5 aprile 1918, n. 138)	—	—
Colonia della Somalia italiana (id. id. c. s.)	—	—
Indennità cinese (legge 18 giugno 1911, n. 543)	12,211,474 92	12,211,474 92
Pagamento all'estero per conto di diversi Ministeri	10,317,549,483 31	10,563,240,876 14
Diversi	175,576,493 21	1,016,644,307 03
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti per l'operazione col Banco di Napoli	4,309,255 —	4,309,255 —
Società concessionaria ferrovie (R. decreto 23 novembre 1914, n. 1287)	30,330,307 18	30,330,307 18
Totale	11,959,422,677 90	13,339,198,118 25

Oltre il fondo di cassa, esistono presso le tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di tesoreria:

A) il fondo di spettanza delle ferrovie di Stato, che al 30 settembre 1919 ascendeva a L. 6[illegible].504.055,42.

B) quello delle altre contabilità speciali, che alla stessa data, era di L. 535.108.929,74.

Incassi di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di settembre 1919 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1919-920 comparati con quelli del periodo corrispondente dell'esercizio precedente.

Entrata ordinaria.	Mese di settembre 1919	Mese di settembre 1918	DIFFERENZA nel 1919	Da luglio 1918 a tutto settembre 1919	Da luglio 1918 a tutto settembre 1918	DIFFERENZA nel 1919
CATEGORIA I. – *Entrate effettive*						
Redditi patrimoniali dello Stato	2,254,987 61	1,050,095 01	+ 1,204,892 60	5,758,923 16	7,487,170 43	— 1,728,247 27
CONTRIBUTI – Imposte dirette						
Fondi rustici e fabbricati	745,433 49	870,723 76	— 125,290 27	44,893,281 07	44,723,404 22	+ 174,876 85
Redditi di R. M. e varî	4,803,476 41	4,086,526 22	+ 716,950 19	103,472,200 78	67,101,629 87	+ 2) 36,370,570 91
Contributo centesimo guerra	9,529,901 —	11,405,532 80	— 1,875,631 80	82,053,608 53	42,062,539 54	+ 2) 39,991,068 99
Extraprofitti di guerra	229,540 92	486,475 22	— 256,934 30	157,111,612 84	90,720,571 65	+ 2) 66,391,041 19
Esenzione servizio militare	3,432 08	1,881,992 19	— 1,878,560 11	4,516,591 17	7,811,949 23	— 3) 3,295,358 06
Tasse sugli affari						
Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze	66,238,600 37	52,617,112 15	+ 13,671,488 22	255,784,482 62	183,460,813 15	+ 2) 72,323,669 47
Prodotto del movimento a G. e P. V.	1,174,807 44	582,174 53	+ 592,632 91	20,362,493 01	45,318,260 88	— 24,955,767 87
Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	—	—	—	2,550 —	—	+ 2,550 —
Tasse di consumo						
Tassa sulla fabbric. degli spiriti dello zucchero, birra, ecc.	20,255,104 01	20,382,639 43	+ 8,872,464 58	78,091,527 58	75,349,440 73	+ 2) 2,742,086 85
Dogane e diritti marittimi e tasse di esportazione	56,921,832 78	30,678,672 66	+ 26,243,160 12	98,729,167 24	86,981,378 24	+ 2) 11,747,789 —
Dazio sull'importaz. del grano	—	39,848 76	— 39,848 76	1 50	106,577 72	— 106,576 22
Dazi interni di consumo esclusi quelli di Napoli e Roma	9,274,044 18	5,930,651 13	+ 3,343,393 05	20,821,757 93	20,091,891 15	+ 729,866 78
Privative						
Tabacchi	124,563,506 40	85,133,720 66	+ 39,429,785 74	354,782,946 07	247,854,691 20	+ 2) 106,928,254 87
Sali	10,914,825 81	10,214,461 93	+ 700,363 88	29,697,512 85	28,946,450 96	+ 751,061 89
Fiammiferi e carte da giuoco	11,533,468 86	8,756,662 31	+ 2,776,806 55	27,990,684 63	23,062,599 41	+ 2) 4,928,085 22
Chinino	515,495 55	414,301 10	+ 101,194 45	1,122,927 72	1,481,496 85	— 358,569 13
Lotto	13,215,993 05	12,068,081 15	+ 547,911 90	34,447,962 54	27,043,125 21	+ 2) 7,404,837 33
Monopolî commerciali	7,222,445 25	—	+ 7,222,445 25	7,222,445 25	—	+ 7,222,445 25
Proventi dei servizi pubblici						
Poste	17,012,991 30	19,597,849 80	— 2,584,858 50	50,903,920 93	58,918,206 45	— 8,014,285 52
Telegrafi	5,949,112 71	4,542,430 12	+ 1,406,682 59	12,107,955 —	8,984,387 70	+ 3,123,567 30
Telefoni	871,825 07	796,353 75	+ 75,471 32	6,896,665 30	4,692,105 25	+ 2,204,560 05
Servizi diversi	3,606,867 66	2,792,657 25	+ 814,210 41	10,010,861 56	8,024,942 86	+ 1,985,918 70
Rimborsi e concorsi nelle spese	812,184 01	1,949,043 95	— 1,136,859 94	7,653,481 45	11,176,650 37	— 3,523,168 92
Entrate diverse	69,683,403 47	39,865,812 64	+ 29,817,590 83	185,706,790 23	115,915,597 42	+ 69,791,192 81
Totale *Entrata ordinaria*	446,383,279 43	316,743,818 58	+ 129,639,460 85	1,600,147,350 96	1,207,315,880 49	+ 392,831,470 47
Entrata straordinaria.						
CATEGORIA I. – *Entrate effettive:*						
Rimborsi e concorsi nelle spese	156,000 30	10,221,394 78	— 10,065,385 48	537,259 72	37,585,286 03	— 37,048,026 31
Entrate diverse	96,328,616 64	88,732,564 24	+ 7,596,052 40	347,261,366 32	189,370,269 54	+ 4) 157,891,096 78
Capitoli aggiunti per resti attivi	25,409 96	31,392 71	— 5,982 75	156,044 85	377,450 96	— 221,406 11
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate*	14,305 06	7,926 31	+ 6,378 75	47,345 71	33,335 92	+ 14,009 79
CATEGOR. III. – *Movimento di capitali.*						
Vendita di beni ed affranc. di canone	12,144,537 58	343,452 77	+ 11,801,084 81	14,837,148 08	729,705 54	+ 14,107,442 54
Accensione di debiti	(1) 378,243,700 85	806,059,669 62	— 427,815,968 77	999,691,176 85	2,052,544,671 77	— 5) 1,052,853,494 92
Riscossioni di crediti	22,304 65	—	+ 22,304 65	31,828 25	3,517 19	+ 28,311 06
Rimboro di somme anticip. dal Tesoro	1,931 50	295,953 27	— 294,021 77	771,550 97	944,845 52	+ 173,294 55
Rimborso di somme per opere in Valona	—	—	—	—	—	—
Anticipazioni al Tesoro acceler. lavori	250,000 —	—	+ 250,000 —	290,000 —	70,000 —	+ 220,000 —
Partite che si compensano nella spesa	1,364,483 18	580,190 72	+ 784,292 46	5,009,618 67	2,707,937 80	+ 2,301,680 87
Prelevamenti per anticipazioni varie	—	—	—	—	—	—
Prelevamenti da fondi speciali	—	1,001,000 —	— 1,001,000 —	724,215 58	3,511,000 —	— 2,786,784 42
Prouperi diversi	35,055 59	68,034 60	— 32,979 01	247,059 86	412,177 52	— 165,117 66
Capitoli aggiunti per resti attivi	20,729,224 10	—	+ 20,729,224 10	21,948,841 22	1,189 08	+ 21,947,652 14
Totale *Entrata straordinaria*	509,315,578 41	907,341,579 02	— 398,026,000 61	1,391,553,456 08	2,288,291,386 87	— 896,737,930 79
CATEGORIA IV. – *Partite di giro*	3,076,016 22	3,094,553 08	— 18,536 86	16,571,674 91	15,703,027 92	+ 868,646 99
	958,774,874 06	1,227,179,950 68	— 268,405,076 62	3,008,272,481 95	3,511,310,295 28	— 503,037,813 33

(1) Di cui L. 161,102,900,22 per crediti aperti dal Governo degli Stati Uniti, e L. 214,253,907.33 per buoni poliennali,

Pagamenti di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di settembre 1919 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1919-920 comparati con quelli del periodo corrispondente dell'esercizio precedente.

	Mese di settembre 1919	Mese di settembre 1918	DIFFERENZA nel 1919	Da luglio 1918 a tutto settembre 1919	Da luglio 1917 a tutto settembre 1918	DIFFERENZA nel 1919
Ministero del tesoro	89,884,798 96	35,931,957 16	+ 53,952,841 80	261,274,895 60	151,167,686 50	+ 10,107,209 10
Id. dell'assistenza e pensioni di guerra	62,442,985 13	100,456,356 41	— 38,013,371 28	160,220,062 41	404,519,088 83	— 244,299,026 42
Id. delle finanze	57,362,476 75	34,109,037 86	+ 23,253,438 89	128,386,707 93	76,684,975 57	+ (6) 51,701,732 36
Id di grazia e giustizia . . .	6,655,976 67	4,641,054 65	+ 2,014,922 02	19,711,332 87	13,746,339 40	+ 5,964,993 47
Id. degli affari esteri	6,444,148 02	4,467,557 26	+ 1,976,590 76	11,350,307 52	5,598,538 94	+ 5,751,768 58
Id. dell'istruzione pubblica. .	15,391,795 18	12,592,585 30	+ 2,799,209 88	124,861,198 83	74,128,391 46	+ 50,732,807 37
Id. dell'interno e per i profughi di guerra	30,828,235 82	51,969,973 19	— 21,141,737 37	107,657,421 81	162,559,013 78	— 54,901,591 97
d dei lavori pubblici	37,584,395 79	12,579,893 88	+ 25,004,501 91	84,625,659 21	29,662,117 48	+ 54,963,541 7
Id. delle poste e dei telegrafi	21,876,243 96	21,567,023 82	+ 309,220 14	62,655,604 55	52,801,354 26	+ 9,854,250 29
Id. della guerra e delle armi e munizioni	840,712,130 33	822,578,069 96	+ 18,134,060 37	2,297,645,134 34	2,543,980,405 54	— 246,335,271 20
Id. della marina	75,385,188 07	86,707,537 21	— 11,322,379 14	203,496,943 44	226,451,220 09	— 22,954,276 65
Id. delle colonie	171,454 79	618,493 06	— 447,038 27	149,768,116 17	138,357,235 61	+ 11,410,880 56
Id. dell'agricoltura	2,508,642 64	2,405,973 02	+ 102,669 62	10,283,745 19	7,263,408 84	+ 3,020,336 35
Id industria, commercio e lavoro e degli approvvigionamenti	2,433,631 75	1,145,269 39	+ 1,288,362 36	5,958,711 88	3,611,958 98	+ 2,346,752 90
Id. trasporti	2,594,900 66	2,407,285 56	+ 187,615 10	33,618,295 46	14,109,148 93	+ 19,509,146 53
Id. ricostituz. terre liberate .	10,664,657 45	—	+ 10,664,657 45	55,310,408 92	—	+ 55,310,408 92
Totale pagamenti di bilancio .	1,262,911,661 97	1,194,178,097 73	+ 68,763,564 24	3,716,824,546 13	3,904,640,884 21	— 187,816,338 08
Decreti di scarico	4,504 03	—	+ 4,504 03	4,504 03	314 63	+ 4,189 40
Decreti prelevamento fondi	—	—	—	—	—	—
Totale pagamenti . . .	1,262,946,166 —	1,194,178,097 73	+ 68,768,068 27	3,716,829,050 16	3,904,641,198 84	— 187,812,148 68

(2) Maggiori accertamenti.
(3) Minori accertamenti.
(4) Maggiori ricuperi di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte ordinaria delle spese effettive.
(5) La diminuzione deriva principalmente da minori debiti assunti all'estero.
(6) La diminuzione dipende da minori assegni alle famiglie dei richiamati.

Roma, 20 ottobre 1919.

Per il direttore capo della divisione V
PACE.

Il direttore generale
CONTI ROSSINI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029:

Si notifica

che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1 del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	256863	Comune di Borca Cadore (Belluno)	L.	1158 50
»	274210	Comune di Borca (Belluno)	»	329 —
»	280726	Comune di Borca Cadore (Belluno)	»	980 —
»	308612	Comune di Borca (Belluno)	»	903 —
»	344924	Comune di Borca Cadore (Belluno)	»	353 50
»	353683	Intestata come la precedente	»	647 50
»	481182	Comune di Borca (Belluno)	»	560 —
»	754797	Comune di Borca Cadore (Belluno)	»	1750 —
»	758038	Intestata come la precedente	»	350 —
»	280725	Intestata come la precedente	»	70 —
»	285029	Comune di Borca (Belluno) per la frazione di Cancia	»	224 —
»	287487	Intestata come la precedente	»	220 50
»	291669	Intestata come la precedente	»	217 —
»	308613	Intestata come la precedente	»	49 —
»	309165	Frazione di Cancia del comune di Borca (Belluno)	»	35 —
»	364899	Comune di Borca (Belluno) per la frazione di Cancia	»	70 —
»	405721	Intestata come la precedente	»	87 50
»	648796	Intestata come la precedente	»	91 —
Consolidato 5 °/° (1918)	19888	Intestata come la precedente	»	300 —
4,50 0/0	3066	Congregazione di carità di Borca (Belluno)	»	54 —
»	47735	Intestata come la precedente	»	42 —
»	50741	Intestata come la precedente	»	9 —
3,50 0/0 (190)	31006	Intestata come la precedente	»	7 —
3 50 %	282868	Intestata come la precedente	»	3 50
»	295256	Intestata come la precedente	»	10 50
»	320244	Congregazione di carità del comune di Borca di Cadore (Belluno)	»	7 —
»	520812	Congregazione di carità di Borca (Belluno)	»	7 —
»	538220	Intestata come la precedente	»	31 50
»	571619	Intestata come la precedente	»	3 50
»	590840	Intestata come la precedente	»	28 —
»	601829	Intestata come la precedente	»	3 50
»	762056	Intestata come la precedente	»	3 50
Consolidato 4 50 0/0	55773	Intestata come la precedente	»	105 —
3,50 0/0	696301	Fabbriceria della Chiesa di Sant'Anna di Subit, frazione del comune di Attimis (Udine)	»	3 50
3,50 0/0 (1902)	6807	Chiesa filiale di Sant'Anna di Subit in Attimis (Udine), amministrata dalla fabbriceria	»	10 50
3.50 0/0	264983	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Castel Roganzuolo in San Fior di Sopra (Treviso)	»	651 —
»	279029	Fabbriceria parrocchiale di Castel Roganzuolo di San Fior di Sopra (Treviso)	»	14 —
3,50 0/0 (1902)	7177	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo di Castel Roganzuolo, frazione del comune di San Fior di Sopra (Treviso)	»	24 50
»	3129 Assegno provvisorio	Intestata come la precedente	»	1 17

Roma, 1° dicembre 1919.

Il Direttore generale: GARBAZZI.

(Elenco n. 20). **2ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0	330797	73 50	Borelli Amalia di Carlo, nubile, dom. in Casale Monferrato (Alessandria); con usufrutto vitalizio a *Nani* Maria fu Pietro, nubile, dom. a Casale Monferrato (Alessandria)	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a *Nano* Maria fu Pietro, nubile, ecc., come contro.
»	566501	665 —	Calabrese-Genè Giovanni di *Salvatore*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo; con usufrutto a Calabrese *Salvatore* fu Salvatore, dom. a Palermo	Calabrese-Genè Giovanni di *Sebastiano Salvatore Onofrio*, minore, ecc., come contro; con usufrutto a Calabrese *Sebastiano Salvatore Onofrio* fu Salvatore, domiciliato a Palermo.
»	566503	605 —	Calabrese-Genè Pietro di *Salvatore*, minore, ecc., come la precedente; con usufrutto come la precedente	Calabrese-Genè Pietro di *Sebastiano Salvatore Onofrio*, minore, ecc., come la precedente; con usufrutto come la precedente

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, **approvato con** R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, **si diffida chiunque possa avervi interesse** che, trascorso un mese dalla data **della prima pubblicazione** di questo avviso, ove non **siano state notificate opposizioni** a **questa** Direzione **generale**, le intestazioni **suddette saranno come sopra** rettificate.

Roma, 15 novembre 1919

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (1ª pubblicazione). (El. n. 18).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 385 — Data della ricevuta: 13 febbraio 1919 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Maciariello Luca fu Nicola** (pos. n. 659199) — **Titoli del debito pubblico al portatore** n 4 — Ammontare della rendita L. 115 — Consolidato 5 0[0 — **Decorrenza 1° gennaio 1919.**

Numero ordinale portato dalla ricevuta 442 — Data della ricevuta: 23 novembre 1918 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione della ricevuta: Marino Ignazio** (pos. n. 651787) — **Titoli del debito pubblico cartella al portatore — Ammontare della rendita** L. 70 — **Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1918.**

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 29 novembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO.

Con decreto del 28 novembre 1919, n. 5536, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato le modificazioni deliberate il 5 ottobre 1919 dall'assemblea generale del Consorzio della Grande bonifica ferrarese agli articoli 3, 25, 26, 44, 48, 58 e 62 dello statuto consorziale.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Telefoni dello Stato

Disposizioni nel personale dipendente:

Con decreto Luogotenenziale del 23 marzo 1919:

Fedi Anella, telefonista a L. 1600, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamata in attività di servizio dal 17 febbraio 1919.

Per l'interruzione prende posto in ruolo fra Belgrano Adele e Beretta Maria.

Magnani Caterina nata Marcali, telefonista a L. 1600, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 27 febbraio 1919.

Con decreto Ministeriale dell'8 aprile 1919:

Longoni Giselda nata Banfi, telefonista a L. 1600, è collocata in aspettativa di autorità per motivi di malattia, dal 17 marzo 1919.

Con decreto Luogotenenziale del 10 aprile 1919:

Azzella Irene, telefonista a L. 1800, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia, dal 16 marzo 1919.

Arbizzani Sofia nata Vitali, telefonista a L. 1600, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 4 gennaio 1919.

De Marco Luigia nata Fiore, telefonista a L. 1600, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 15 settembre 1918, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 16 settembre 1918.

Romagnoli Carmela nata Ghisi, telefonista a L. 1400, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamata in attività di servizio dal 18 dicembre 1918, per l'interruzione prende posto in ruolo fra Cecere Nicola e Scala Adele, collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 19 dicembre 1918.

Tirrone Giuseppa nata Panvini, telefonista a L. 1200, in spettativa per motivi di malattia, e richiamata in attività di servizio dal 5 dicembre 1918, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 6 dicembre 1918.

Con decreto Luogotenenziale del 10 aprile 1919:

Tordi Clelia, telefonista a L. 1400, in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dal 1° febbraio 1919 e collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° febbraio 1919.

Con decreto Luogotenenziale del 27 aprile 1919:

Montesi Ines, telefonista a L. 1200, in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di sesvizio dal 10 marzo 1919.

Con decreto Luogotenenziale dell'8 maggio 1919:

Rubei Luigina, telefonista a L. 1600, in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dal 1° aprile 1919.

Lollo Annita nata Inzaghi, telefonista a L. 1200 è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 18 aprile 1919.

Maestri Giov. Battista, telefonista a L. 1800, in aspettativa per motivi di famiglia è richiamato in attività di servizio dal 17 marzo 1919, per l'interruzione prende posto in ruolo fra Karlitzky Alice e Imparato Anna.

Con decreto Luogotenenziale del 7 novembre 1918:

Comucci Caterina, telefonista a L. 1400, in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dal 31 agosto 1918 e collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° settembre 1918.

Con decreto Luogotenenziale del 21 novembre 1918:

Porta Fulvia, telefonista a L. 1400, in aspettativa per motivi di malattia é richiamrta in attività di seivizio dal 31 ottobre 1918 e collocata in aspettativa per molivi di famiglia dal 1° novembre 1918.

Con decreto Luogotenenziale del 12 gennaio 1919:

Molgora Cleofe nota Leoni, telefonista a L. 1800, in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dal 4 dicembre 1918 e collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 5 dicembre 1918.

Con decreto Luogotenenziale dell'8 giugno 1919:

Robino Letizia, telefonista a L. 2680, è collocata in aspettativa di autorità per motivi di malattia dal 12 maggio 1919.

Fortunato Emilia nata Sieyès, telefonista a L. 2680, in aspettativa per motivi di famiglia, e richiamata in attività di servizio dal 15 maggio 1919. Per l'interruzione prende posto in ruolo fra Prato Maria e Masciadrelli Zoe, e collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 16 maggio 1919.

Con decreto Luogotenenziale del 13 luglio 1919:

De Bernardi Caterina nata Bonino, telefonista a L. 3830, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° luglio 1919.

Con decreto Luogotenenziale del 10 agosto 1919:

Prezioso Ines, telefonista a L. 3880. S'intendono annullate le disposizioni impartite col decreto Luogotenenziale del 29 giugno 1919 per quanto riguardano il collocamento in aspettativa della medesima.

Con decreto Luogotenenziale del 31 luglio 1919:

Torsiello Tullia, telefonista a L. 2080, è collocata in aspettativa di autorità per motivi di malattia dal 28 dicembre 1918.

Con decreto Luogotenenziale dell'8 maggio 1919:

Egidi Gemma, telefonista a L. 4140, in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dal 16 ottobre 1918.

Con decreto Luogotenenziale del 3 luglio 1919:

Carta Valentina, telefonista a L. 3360, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamata in attività di servizio dal 9 giugno 1919. Per l'interruzione prende posto in ruolo fra Paleari Paolina nata Merzagora e Morello Margherita nata Maddio.

Con R. decreto del 13 luglio 1919:

Albanese Maria Antonia nata Marana, telefonista a L. 3880, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° luglio 1919.

Con decreto Ministeriale del 10 aprile 1919:

Sisto Eugenia nata Salerno, telefonista a L. 1400, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 13 gennaio 1919.

Con decreto Ministeriale del 15 aprile 1919:

Baldi Aurelia nata Rocco, telefonista a L. 1600, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 15 gennaio 1919.

Con decreto Luogotenenziale del 23 marzo 1919:

Sparano Silvia, telefonista a L. 1400, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 22 febbraio 1919.

CONCORSI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 30 giugno 1908, n. 304, e 11 luglio 1911, n. 673;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico succitato, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con R. decreto 25 luglio 1911, n. 575, e modificato coi RR. decreti 12 luglio 1912, n. 837, e 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il regolamento per l'ufficio speciale delle ferrovie, approvato con R. decreto 7 agosto 1919, n. 711;

Visto il decreto Luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, che autorizza il Ministero dei lavori pubblici a coprire, secondo le norme stabilite dal decreto medesimo, i posti che sono e si renderanno vacanti fino al 31 dicembre 1919 nei vari ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici, provvedendosi altresì all'istituzione temporanea di nuovi posti;

Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1919, col quale vengono stabilite le norme per la scelta e la classificazione degli aspiranti ai posti di cui al decreto Luogotenenziale sopraindicato;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli a 20 posti di ispettore in prova nel ruolo di vigilanza de'l'Amminissrazione centrale dei lavori pubblici, con l'assegno annuo di L. 4950 e le indennità che attualmente sono corrisposte agli ispettori di 2ª classe del ruolo organico del personale di vigilanza dell'Amministrazione centrale stessa.

Art. 2.

Ai vincitori del presente concorso e di quelli analoghi che saranno successivamente indetti, saranno riservati, fino al 31 dicembre 1922, i posti di ispettore nel ruolo anzidetto.

I posti medesimi saranno conferiti mediante esami di idoneità con norme da stabilirsi con decreto Ministeriale.

Gli ispettori in prova, che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità negli esami predetti o che durante il triennio non si siano presentati agli esami stessi potranno essere dispensati dal servizio.

Art. 3.

Chiunque intenda concorrere dovrà, non più tardi del 2 gennaio 1920, presentare domanda su carta da bollo da L. 2, scritta e sottoscritta di proprio pugno, al Segretariato generale del Ministero dei lavori pubblici indicando:

a) il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni relative al concorso;

b) un breve cenno della pratica eventualmente fatta, dei progetti studiati, delle memorie scritte ed ogni altra notizia che ritenga opportuna per far conoscere le sue speciali attitudini;

c) se ha fatto i corsi secondari classici oppure tecnici ed in quali scuole;

d) se oltre alla lingua francese, la cui conoscenza è obbligatoria, conosca anche la lingua tedesca o inglese;

e) se è fornito della licenza in elettrotecnica e se ha prestato servizio presso società od imprese ferroviarie o presso pubbliche amministrazioni.

Art. 4.

Alla domanda i candidati devono unire i seguenti certificati in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine (legalizzato dal presidente del tribunale) od atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente

decreto, i cittadini delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità;

b) atto di nascita, (legalizzato dal presidente del tribunale) comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassati i 35 alla data del presente decreto;

c) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza (legalizzato dal prefetto) in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

d) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale del tribunale civile e penale del luogo di nascita in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

e) la prova di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sul reclutamento;

f) il certificato medico (legalizzato dal sindaco e dal prefetto) con la dichiarazione esplicita da cui risulti che il candidato è di costituzione sana e robusta ed esente da imperfezioni o da infermità ed ha attitudine fisica all'impiego di ispettore nel ruolo di vigilanza del Ministero dei lavori pubblici rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

g) in originale, o in copia autentica, notarile, debitamente legalizzata dal P. T., il diploma di ingegnere civile o industriale, rilasciato da una scuola di applicazione o da un Istituto tecnico superiore o politecnico o scuola superiore politecnica del Regno;

h) il certificato dei punti riportati nelle singole materie di studio del corso preparatorio per gli ingegneri presso l'Università;

i) il certificato dei punti riportati nelle singole materie di studio presso le scuole di applicazione od Istituti sopraindicati e nell'esame di laurea;

l) ogni altro documento utile per la classificazione dei concorrenti, giusta l'art. 7 del presente decreto.

I documenti di cui alle lettere *a*) *b*) *c*) *h*) *i*) *l*) dovranno essere estesi su carta da bollo da L. 1.

I candidati che provino con apposita dichiarazione dell'autorità dalla quale dipendono di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di un'altra Amministrazione dello Stato potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*) *c*) *d*) *e*).

Art. 5.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro i quali per due volte successive non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi a posti di ispettore nel ruolo di vigilanza.

Art. 6.

Saranno respinte le domande che non perverranno al Ministero entro il termine suindicato o alle quali non siano allegati tutti i documenti richiesti dall'art. 4 succitato, redatti nella precisa forma che l'articolo stesso prescrive.

Non è ammesso riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Però i candidati regolarmente ammessi al concorso per ingegnere allievo in prova nel R. corpo del genio civile indetto con decreto Ministeriale 4 luglio 1919 potranno fare riferimenti ai documenti presentati al concorso suddetto rinnovando solamente i certificati di buona condotta e generale del casellario giudiziale.

Art. 7.

La classificazione dei concorrenti sarà fatta in base al titolo accademico richiesto ed inoltre:

1° al risultato degli esami sostenuti nel corso degli studi in cui quel titolo fu conseguito e nella licenza della scuola secondaria superiore;

2° al risultato dei concorsi precedenti nell'Amministrazione dei lavori pubblici od altra Amministrazione dello Stato;

3° al servizio prestato a qualunque titolo nell'Amministrazione stessa;

4° e ogni altro titolo che il concorrente creda di produrre.

A parità di meriti saranno preferiti:

a) gli invalidi di guerra o feriti in combattimento;

b) gli insigniti di medaglia al valor militare o di altra speciale attestazione di merito di guerra;

c) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

d) coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione dei lavori pubblici quando tale servizio sia giudicato ottimo.

Per comprovare i titoli alle lettere *a*) e *b*) i concorrenti dovranno esibire i relativi certificati o brevetti rilasciati dall'autorità militare o foglio di congedo, e per quanto riguarda la qualifica di combattente di cui alla lettera *c*) appositi certificati dei comandanti di reparti ai quali gli interessati hanno appartenuto in zona di combattimento, confermati dall'autorità militare dalla quale il reparto dipendeva oppure lo stato di servizio rilasciato dal Ministero della guerra.

Roma, 28 ottobre 1919.

Il ministro: PANTANO.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 30 giugno 1908, n. 304, e 11 luglio 1911, n. 676;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico succitato approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con R. decreto 25 luglio 1911, n. 575, e modificato coi RR. decreti 12 luglio 1912 e 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il decreto Luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, che autorizza il ministro dei lavori pubblici a coprire, secondo le norme stabilite dal decreto medesimo, i posti che sono e si renderanno vacanti fino al 31 dicembre 1919 nei vari ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici provvedendosi, altresì, all'istituzione temporanea di nuovi posti;

Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1919, col quale vengono stabilite le norme per la scelta e la classificazione degli aspiranti ai posti di cui al decreto Luogotenenziale sopraindicato;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso, per titoli, a 15 posti di applicato in prova nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, con l'assegno annuo di L. 3150 e le indennità che attualmente sono corrisposte agli applicati di 3ª classe nel ruolo del personale dell'Amministrazione medesima.

Art. 2.

Ai vincitori del presente concorso e di quelli analoghi che saranno successivamente indetti, saranno riservati, fino al 31 dicembre 1922, i posti di applicato di 3ª classe nel ruolo anzidetto, salva la precedenza da darsi al personale di cui all'art. 2 del citato decreto Ministeriale 20 giugno 1919.

I posti medesimi saranno conferiti mediante esami di idoneità, con norme da stabilirsi con decreto Ministeriale.

Gli applicati in prova che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità negli esami predetti o che durante il triennio non si siano presentati agli esami stessi, potranno essere dispensati dal servizio.

Art. 3.

Chiunque intenda concorrere dovrà non più tardi del 5 gennaio 1920 presentare domanda in carta da bollo da L. 2 scritta e sottoscritta di proprio pugno, al Segretariato generale del Ministero dei lavori pubblici, indicando il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita ed il domicilio al quale dovranno essere indicate le occorrenti comunicazioni relative al concorso.

Art. 4.

Alla domanda i candidati devono unire i seguenti documenti, in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine (legalizzato dal presidente del tribunale) od atto di notorietà, dal

quale risulti che il concorrente è cittadino italiano, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente concorso, i cittadini delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità;

b) atto di nascita (legalizzato dal presidente del tribunale) comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassati i 35 alla data del presente decreto.

Questo limite di età per coloro che avessero servito nell'esercito o nell'armata, è aumentato di tanti anni quanti ne avranno passati sotto le armi.

Gli ufficiali d'ordine del genio civile, che ne facciano domanda, sono ammessi a concorrere senza limite di età e con la sola presentazione del decreto di nomina;

c) certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza (legalizzato dal prefetto) in data non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto;

d) certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziale del tribunale civile e penale del luogo di nascita, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

e) la prova di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sul reclutamento;

f) il certificato medico (legalizzato dal sindaco e dal prefetto) con la dichiarazione esplicita da cui risulti che il candidato è di costituzione sana e robusta ed ha attitudine fisica all'impiego di applicato nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

g) l'attestato di licenza dalla scuola ginnasiale o dalla scuola tecnica in originale o in copia autentica notarile, debitamente legalizzata dal presidente del tribunale, da cui risulti che il candidato ha ottenuto all'esame di licenza una media non inferiore al 7/10.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Ai precedenti documenti devono essere uniti il certificato dei punti riportati nell'esame di licenza delle scuole sopraindicate ed eventualmente le prove degli studi speciali compiuti o dei lavori pubblicati e i certificati attestanti i servizi utili agli effetti della pensione prestati in altre Amministrazioni dello Stato e nel Regio esercito.

I candidati che provino, con apposita dichiarazione dell'autorità dalla quale dipendono, di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di un'altra Amministrazione dello Stato potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*)

Art 5

Non potranno essere ammessi al concorso coloro i quali per due volte successive non abbiano conseguita l'idoneità nei precedenti concorsi di ufficiale d'ordine o di applicato nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Art. 6.

Saranno respinte le domande che non perverranno al Ministero entro il termine suindicato o alle quali non siano stati allegati tutti i documenti richiesti dall'art. 4 succitato e redatti nella precisa forma che l'articolo medesimo prescrive.

Non è ammesso riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 7.

La classificazione dei concorrenti sarà fatta in base al titolo di studio richiesto ed inoltre:

1° al risultato degli esami sostenuti nel corso degli studi in cui quel titolo fu conseguito;

2° al risultato dei concorsi precedenti nell'Amministrazione dei lavori pubblici od altra Amministrazione dello Stato:

3° al servizio prestato a qualunque titolo nell'Amministrazione stessa;

4° e ogni altro titolo che il concorrente creda di produrre.

A parità di merito saranno preferiti;

a) gli invalidi di guerra o feriti in combattimento;

b) gli insigniti di medaglia al valor militare o di altra speciale attestazione di merito di guerra;

c) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

d) coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione dei lavori pubblici, quando tale servizio sia giudicato ottimo.

Per comprovare i titoli alle lettere *a*) e *b*) i concorrenti dovranno esibire i relativi certificati o brevetti, rilasciati dalla autorità militare o foglio di congedo, e per quanto riguarda la qualifica di combattente di cui alla lettera *c*) appositi certificati dei comandanti dei reparti ai quali gli interessati hanno appartenuto in zona di combattimento confermati dall'Autorità militare dalla quale il reparto dipendeva oppure lo stato di servizio rilasciato dal Ministero della guerra, o dal comandante del deposito del reggimento dal quale dipende.

Roma, 28 ottobre 1919.

Il ministro: PANTANO.

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. corpo del genio civile, approvato con R decreto 3 settembre 1906, n. 522;

Viste le leggi 9 luglio 1908, n. 403 e 13 luglio 1910, n. 466;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico succitato, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il regolamento per il personale del R. corpo del genio civile, approvato con R. decreto 7 settembre 1911, n. 1249;

Visto il decreto Luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, che autorizza il Ministero dei lavori pubblici a coprire, secondo le norme stabilite dal decreto medesimo, i posti che sono e si renderanno vacanti fino al 31 dicembre 1919 nei vari ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici provvedendosi altresì all'istituzione temporanea di nuovi posti;

Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1919, col quale vengono stabilite le norme per la scelta e la classificazione degli aspiranti ai posti di cui al decreto Luogotenenziale sopraindicato:

Decreta:

Art. 1

È aperto il concorso, per titoli, a 50 posti di ufficiali d'ordine in prova nel R. corpo del genio civile, coll'annuo assegno di L. 3150 e le indennità che attualmente sono corrisposte agli ufficiali d'ordine di 3ª classe del ruolo organico del personale del R. corpo del genio civile.

Art. 2.

Ai vincitori del presente concorso e di quelli analoghi che saranno successivamente indetti, saranno riservati fino al 31 dicembre 1922 i posti di ufficiali d'ordine di 3ª classe nel ruolo anzidotto, salva la precedenza da darsi al personale di cui all'art. 2 del citato decreto Ministeriale 20 giugno 1919.

I posti medesimi saranno conferiti mediante esami di idoneità con le norme da stabilirsi con decreto Ministeriale.

Gli ufficiali d'ordine in prova che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità negli esami predetti o che durante il triennio non si siano presentati agli esami stessi, potranno essere dispensati dal servizio.

Art. 3.

Chiunque intenda concorrere dovrà, non più tardi dell'11 gennaio 1920 presentare domanda, su carta da bollo da L. 2, scritta e sottoscritta di proprio pugno, al Segretariato generale del Ministero dei lavori pubblici, indicando il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni, relative al concorso.

Art. 4.

Alla domanda i candidati devono unire i seguenti documenti, in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine (legalizzato dal presidente del tribunale) od atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente concorso, i cittadini delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità;

b) atto di nascita (legalizzato dal presidente del tribunale) comprovante che il concorrente ha compiuti i 18 anni di età e non oltrepassati i 35 anni alla data del presente decreto.

Per coloro che avessero servito nell'esercito o nell'armata, tale limite di età è aumentato di tanti anni per quanti ne abbiano passati sotto le armi;

c) certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza e legalizzato dal prefetto, in data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto;

d) certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziale del tribunale civile e penale del luogo di nascita, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

e) la prova di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sul reclutamento;

f) il certificato medico (legalizzato dal sindaco e dal prefetto) nel quale sia dichiarato esplicitamente che il candidato è di costituzione sana e robusta ed esente da imperfezioni fisiche e infermità ed atto all'impiego di ufficiale d'ordine del genio civile, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

g) l'attestato di licenza dalla scuola ginnasiale o dalla scuola tecnica, in originale o in copia autentica notarile debitamente legalizzata dal presidente del tribunale.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Ai precedenti documenti devono essere uniti il certificato dei punti riportati nell'esame di licenza delle scuole sopraindicate ed eventualmente le prove degli studi compiuti o dei lavori pubblicati e i certificati attestanti i servizi utili agli effetti della pensione prestati in altre Amministrazioni dello Stato o nel R. esercito.

I candidati che provino con apposita dichiarazione dell'autorità dalla quale dipendono di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di un'altra Amministrazione dello Stato potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*).

Art. 5.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro i quali per due volte successive non abbiano conseguita l'idoneità nei predecenti concorsi di ufficiale d'ordine del R. corpo del genio civile.

Art. 6.

Saranno respinte le domande che non perverranno al Ministero entro il termine suindicato o alle quali non siano stati allegati tutti i documenti richiesti dall'art. 4 succitato e redatti nella precisa forma che l'articolo medesimo prescrive.

Non è ammesso riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni.

Art. 7.

La classificazione dei concorrenti sarà fatta in base al titolo di studio richiesto ed inoltre:

1° al risultato degli esami sostenuti nel corso degli studi in cui quel titolo fu conseguito;

2° al risultato dei concorsi precedenti nell'Amministrazione dei lavori pubblici od altra Amministrazione dello Stato;

3° al servizio prestato a qualunque titolo nell'Amministrazione stessa;

4° e ogni altro titolo che il concorrente creda produrre;

A parità di merito saranno preferiti:

a) gli invalidi di guerra o feriti in combattimento;

b) gli insigniti di medaglia al valore militare o di altra speciale attestazione di merito di guerra;

c) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

d) coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione dei lavori pubblici quando tale servizio sia giudicato ottimo.

Per comprovare i titoli alle lettere *a*), *b*) i concorrenti dovranno esibire i relativi certificati o brevetti rilasciati dall'autorità militare o foglio di congedo, e per quanto riguarda la qualifica di combattente di cui alla lettera *c*) appositi certificati dei comandanti di reparto ai quali gli interessati hanno appartenuto in zona di combattimento, confermati dall'autorità militare dalla quale il reparto dipendeva oppure lo stato di servizio rilasciato dal Ministero della guerra, o dal comandante del deposito del reggimento dal quale dipende.

Roma, 28 ottobre 1919.

Il ministro: PANTANO.

PARTE NON UFFICIALE

La nuova Camera dei Deputati

Abbo — Abisso — Agnesi — Agnini — Agostini — Agostinoni — Albanese — Albertelli — Alessandri — Alessio Giulio — Alice — Amato — Amendola — Amici — Angioni — Anile — Argentieri — Arnoni — Arrigoni.

Baccelli — Bacci Felice — Bacci Giovanni — Bacigalupi — Baglioni Gino — Baglioni Silvestro — Baldassarre — Baldini — Balsano — Banderali — Baracco — Baratta — Barbato — Barberis — Barrese — Basile — Basso — Baviera — Bazoli — Beghi — Bellagarda — Bellelli Arturo — Belloni — Bellotti Pietro — Belotti Arturo — Beltrami — Benedetti — Beneduce Alberto — Beneduce Giuseppe — Benelli — Bentini Genuzio — Berardelli — Berenini — Bertini Giovanni — Beretta — Bergamo — Bertolino — Bertone — Besana — Betti — Bevione — Bianchi Carlo — Bianchi Giuseppe — Bianchi Giuseppe — Bianchi Umberto — Bianchi Vincenzo — Bignami — Binotti — Bisogni — Bissolati — Boccieri — Bocconi — Boggiano — Bombacci — Bonardi — Bonato — Boncompagni-Ludovisi — Bondi — Bonomi Ivanoe — Bonomi Paolo — Bosco — Boselli — Bosi — Brancoli — Brezzi — Brugnola — Brunelli — Brunialti — Brusasca — Bubbio — Bucco — Buffoni — Buggino — Buonocore.

Cagnoni — Calò — Camera Giovanni — Camera Salvatore — Camerini — Cameroni — Caminiti — Campani — Campi — Cancellieri — Canevari — Capasso — Capocchi — Caporali — Cappa — Cappelleri — Cappellotto — Caputi — Carazzolo — Carboni-Boj — Carboni Vincenzo — Carnazza — Caroti — Carusi — Casalini — Casaretto — Cascino — Casertano — Caso — Casoli — Castellino — Cattini — Cavallera — Cavalli — Cavazzoni — Cazzamalli — Celesia — Celli — Cerabona — Cermenati — Cerpelli — Chianese — Chiesa — Chimienti — Chiossi — Ciappi — Ciccolungo — Ciccotti Scozzese — Cicogna — Cingolani — Ciocchi — Ciriani — Cirincione — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Cocuzza — Codacci-Pisanelli — Colajanni — Colella — Colosimo — Colonna di Cesarò — Congiu — Conti — Corazzin — Coris — Corradini — Corsi — Cosattini — Costa — Crispolti — Croce — Cuomo — Curti — Cutrufelli.

D'Agata — D'Alessio Francesco — D'Aragona — D'Ayala — De Andreis — De Benedictis — De Capitani — De Caro — De Cristofaro — De Felice-Giuffrida — De Giovanni Alessandro — Degni — Del Bello — Dell'Abate — Della Seta — Dello Sbarba — De Martino — De Michele Giuseppe — De Michelis Paolo — De Nava — De Nicola — De Ruggieri — De Viti de Marco — De Vito Roberto — Di Fausto — Di Francia — Di Giorgio — Di Giovanni Edoardo — Di Marzo — Di Pietra — Di Salvo — Donati Pio — Donati Guido — Dore — Drago — Dugoni.

Evoli.

Facta — Falbo — Falcioni — Fantoni — Faranda — Farina Mattia — Farini Pietro — Farioli — Favia — Federzoni — Fera — Ferrari Enrico — Ferraris Eusebio — Fiamingo — Filesi — Filippini — Fino — Finocchiaro-Aprile Andrea — Finocchiaro-Aprile Emanuele — Fontana — Fora — Franceschi — Frola Francesco — Fronda — Frontini — Frova Ottavio — Fulci.

Galeno — Galla — Gallani — Gallavresi — Gallenga — Garibotti — Garosi — Gasparotto — Gay — Gentile — Ghezzi — Ghislandi — Giaracà — Giavazzi — Gioia — Giolitti — Girardi — Girardini — Giuffrida Vincenzo — Giulietti — Grandi Achille — Grandi Ferdinando — Grassi — Graziadei — Grilli — Grimaldi — Gronchi — Grossi Leonello — Guaccero — Guarienti — Guarino — Guglielmi.

Improta.

Janfolla — Jannelli — Janni.

Labriola — La Loggia — Lanza Di Trabia — Lanzara — La Pegna — Lazzari — Lembo — Lissia — Lollini — Lombardi Giovanni — Lombardi Nicola — Lombardo Paolo — Lo Monte — Longinotti — Lopardi — Lo Piano — Lo Presti — Luciani — Ludovici — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo.

Macaggi — Maestri — Maffi — Maiolo — Maitilasso — Malatesta — Mancini — Manes — Marabini — Marangoni — Marchioro — Marciano — Marconcini — Marcora — Marescalchi — Marino — Marracino — Martini — Martire — Marzi — Mascagni — Masciantonio — Mastino — Matteotti — Mauri Angelo — Mauro Clemente — Mauro Tommaso — Maury — Mazzarella — Mazzolani — Mazzoni — Mecheri — Meda — Mendaja — Merizzi — Merlin — Merloni — Meschiari — Mezzanotte — Micheli — Miceli Picardi — Migliuoli — Milani Fulvio — Miliani G. Battista — Misiano — Modigliani Giuseppe — Momigliano Riccardo — Monici — Montemartini — Montini — Morgari — Morini — Morisani — Mucci Luigi — Murari — Murgia — Murialdi — Musatti — Muzi Saturnino.

Nasi — Nava — Negretti — Niccolai — Nitti — Nunziante.

Olivetti — Orano — Orlando.

Pacchi — Padulli — Pagella — Pallastrelli — Pancamo — Panebianco — Pantano — Paolino — Paparo — Paratore — Pascale — Pasqualino Vassallo — Pavan — Peano — Pecoraro Lombardo — Pellegrino — Pennisi — Perrone — Pescetti — Pestalozza — Pezzullo — Philipson — Piccoli — Piemonte — Pietravalle — Pietriboni — Pignatari — Pilati — Pirolini — Pistoja — Piva — Poggi — Porzio — Prampolini — Preda.

Quaglino — Quarantini.

Rabezzana — Radi — Raimondo — Raineri — Ramella — Reale — Recalcati — Reina — Renda — Riba — Riboldi — Riccio — Rindone — Roberto — Rocco — Rodinò — Romita — Rondani — Rosadi Giovanni — Rosati Mariano — Rossi Cesare — Rossi Francesco — Rossi Luigi — Rossini — Rubilli — Ruini — Russo.

Salandra — Salvadori Guido — Salvatori Luigi — Salvemini — Sandrini — Sandroni — Sandulli — Sanjust — Sanna — Santin Giusto — Santini Antonio — Sarrocchi — Satta-Branca — Sbaraglini — Scagliotti — Scarabello — Schiavon — Scialabba — Scialoja — Scotti — Serrati — Sgobbo — Siciliani — Sifola — Sighieri — Signorini — Sipari — Sitta — Smorti — Soleri — Spagnoli — Spetrino — Squitti — Storchi — Stucchi-Prinetti — Susi.

Tamborino — Tangorra — Targetti — Tassinari — Tedesco Ettore — Tedesco Francesco — Tescione — Tocco — Todeschini — Tofani — Tonello — Tonetti — Torre — Tortorici — Tosti — Tovini — Trentin — Treves — Trevisani — Troilo — Trozzi — Tupini — Turano — Turati.

Ursi.

Vacca — Vacirca — Vallone — Vassallo Ernesto — Vecchio-Verderame — Vella — Venditti — Venisti — Vigna — Visocchi — Volpi.

Zaccone — Zanardi — Zanzi — Zegretti — Zerboglio — Zibordi — Zileri Dal Verme — Zito — Zucchini.

CRONACA ITALIANA

Le LL. AA. RR. il Duca di Genova, il Duca di Bergamo e il Duca di Pistoja sono partiti iersera da Roma per Torino.

Beneficenza. — Ad onorare la memoria del figlio ventenne, recentemente deceduto, la signora Amalia Imperatori, di Milano, ha elargito lire cinquantamila per la nuova Casa dell'Opera nazionale dei piccoli derelitti.

TELEGRAMMI " STEFANI „

VARSAVIA, 30. — Il presidente Paderewski ha dichiarato a parecchi deputati che, secondo un dispaccio semiufficiale giuntogli da Parigi, la Galizia orientale verrebbe affidata per 25 anni all'amministrazione della Polonia. Si progetta l'invio a Parigi di una delegazione con lo scopo di protestare contro tale decisione.

La stampa polacca esprime unanime la sua vivissima costernazione per una soluzione così sfavorevole della questione.

PARIGI, 1. — L'on. Scialoja ha avuto un lungo colloquio con Clémenceau.

LONDRA, 1. — Il principe di Galles è arrivato oggi nel pomeriggio. È stato ricevuto dal Re, dalla Regina, dalla Famiglia Reale e dai membri del Gabinetto. Una folla grandissima lungo la strada, malgrado la pioggia, ha fatto al principe una calorosa ovazione.

LONDRA, 1. — Il *Times* ha da Reval che sono stati operati a Pietrogrado da 5 a 600 arresti di persone che avevano rapporti con una organizzazione militare antibolscevica, la quale è stata tradita da una spia tedesca.

Tra le persone arrestate vi sono il capitano Gibson, capo dei servizi britannici e così pure un altro inglese ed una inglese.

LONDRA, 1. — *Camera dei comuni.* — Lady Astor è stata presentata alla Camera dei comuni oggi nel pomeriggio da Lloyd George e da Balfour. Dopo aver prestato il giuramento d'uso ha preso posto tra i ministeriali.

PARIGI, 1. — Si ha da Belgrado: Un comunicato dell'Alto comando in data 29 novembre, ore 7, dice:

Un distaccamento ungherese di cui faceva parte un certo numero di civili ha attaccato i nostri posti presso la linea di demarcazione di Prekemurie ed ha fatto una incursione nella piccola città di Londva situata a due chilometri dalla linea di demarcazione della nostra guarnigione di Londva. Un combattimento si è impegnato immediatamente e alle ore 10 gli ungheresi sono stati respinti al di là della linea di demarcazione. Le nostre perdite sono lievi: quelle degli ungheresi non si conoscono.

BASILEA, 1. — Si ha da Schaulen che un distaccamento delle truppe di Bermond ha sparato contro ufficiali dell'Intesa di soggiorno a Memel e perciò il generale Niessel ha indirizzato all'ammiraglio Hoppmann una lettera minacciandolo di prendere delle nuove misure.

Gli ufficiali dell'Intesa si sono ritirati a bordo delle loro navi.

Nella sua comunicazione il generale Niessel parla di far bombardare la città dalle navi alleate in caso di torbidi e di nuovi incidenti.

Hoppmann nella sua risposta eleva una protesta contro la minaccia fatta la cui applicazione, egli dice, è contraria alle condizioni dell'armistizio ed alla stipulazione del diritto delle genti.

Hoppmann prega il generale Niessel di limitarsi a sorvegliare lo sgombero degli Stati baltici come spetta all'Intesa e di lasciare alle autorità tedesche la cura di mantenere l'ordine sul territorio tedesco.

Sono state prese le misure necessarie perchè l'ordine sia mantenuto a Memel.

MADRID, 1. — Il Gabinetto è dimissionario.

CHICAGO, 1. — I governatori dei sette Stati produttori di carbone sono unanimi nel dichiarare che gli Stati devono prendere le misure necessarie per assicurare l'estrazione del carbone. Domandano al Governo federale di nominare immediatamente degli amministratori del combustibile per ogni Stato.

Direttore: DARIO PERÙZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*